

TORNATA DEL 27 GIUGNO 1868

PRESIDENZA CASATI

Sommario. — *Sunto di petizione.* — *Appello nominale.* — *Seguito della discussione del progetto di legge per una tassa sul macinato.* — *Schiarimento chiesto dal Senatore Brioschi sull'articolo 3 fornito dal Ministro delle Finanze e dal Relatore.* — *Richieste dei Senatori Camozzi e Lauzi cui risponde il Ministro delle Finanze.* — *Approvazione dell'articolo 3. Spiegazione sull'art. 4 chiesta dal Senatore Sugredo data dal Relatore.* — *Approvazione degli articoli 5 e 6.* — *Osservazione del Relatore sull'articolo 7.* — *Appunto del Senatore Galvagno al 1° alinea.* — *Dichiarazioni del Ministro delle Finanze.* — *Approvazione degli articoli 7, 8, 9.* — *Dubbio del Senatore Lauzi sull'applicazione dell'articolo 10, e dichiarazioni del Ministro.* — *Approvazione degli articoli 10 e 11.* — *Istanza del Senatore Trecchio all'art. 12.* — *Avvertenze dei Senatori Lauzi, Poggi e Gallotti. Dichiarazioni del Ministro.* — *Approvazione degli articoli 12 e 13. Obiezione all'art. 15 del Senatore Balbi-Piovera, cui rispondono i Senatori Trecchio, Lauzi e il Ministro.* — *Approvazione degli articoli 16, 17, 18.* — *Avvertenza del Senatore Trecchio all'art. 19.* — *Dichiarazioni del Ministro dell'Interno.* — *Replia del Senatore Trecchio.* — *Parole in appoggio dei Senatori Poggi e Bellavitis.* — *Approvazione degli art. 19, 20, 21.* — *Dichiarazioni all'articolo 22 del Relatore e del Ministro delle Finanze.* — *Il Senatore Di Castagnetto approva la dichiarazione del Relatore.* — *Approvazione degli articoli 22, 23.* — *Obiezioni dei Senatori Mumiani, Di Castagnetto, Balbi-Piovera all'articolo 24.* — *Osservazioni dei Senatori Poggi, Leopardi, Bellavitis e Galvagno in favore dell'articolo.* — *Considerazioni del Ministro delle Finanze.* — *Schiarimento del Senatore Imperiali fornito dal Ministro.* — *Ordine del giorno del Senatore Balbi-Piovera ritirato.* — *Approvazione degli articoli 24, 25, 26.* — *Riassunto delle petizioni relative alla materia.* — *Squittinio segreto e approvazione del progetto di legge.* — *Discussione del progetto di legge per l'unificazione delle tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi.* — *Lettura della categoria dalla 1.ª alla 5.ª* — *Proposta soppressiva di questa, combattuta dal Ministro delle Finanze.* — *Approvazione delle categorie 5, 6, 7.* — *Opposizione alla 8.ª del Senatore Castagnetto, cui risponde il Ministro delle Finanze.* — *Approvazione della categoria.* — *Proposta della Commissione alla categoria 9ª, combattuta dal Ministro delle Finanze, ritirata.* — *Approvazione delle categorie dalla 9 alla 40.* — *Proposta della Commissione combattuta dal Ministro, appoggiata dal Senatore Pasini.* — *Osservazioni del Senatore Lauzi.* — *Approvazione delle categorie dalla 40 alla 47, e dell'articolo 1 del progetto di legge.*

La seduta è aperta alle ore 12 1/2.

È presente il Ministro delle Finanze, e più tardi intervengono i Ministri dell'Interno e dei Lavori Pubblici ed il Presidente del Consiglio.

Il Senatore *Segretario Manzoni T.* dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

Lo stesso dà lettura del seguente sunto di petizione.

4057. Gli eredi del Principe Giovan Luigi Paternò di Sicilia pongono al Senato motivate istanze, perchè venga modificato il progetto di legge per l'affrancamento delle decime feudali nelle Provincie napoletane.

Presidente. Se non vi sono opposizioni sarà rinviata immediatamente alla Commissione.

Si procede ora all'appello nominale.

(Il Senatore *Segretario Manzoni T.* fa l'appello nominale e il contrappello).

(I nomi degli assenti sono consegnati nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno).

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA TASSA SUL MACINATO.

Presidente. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge per una tassa sul macinato. Si sono votati i primi due articoli; ora rileggo il terzo.

« La quota di cui all'articolo precedente sarà stabilita mediante convenzione tra il mugnaio e l'amministrazione, avuto riguardo alla qualità e potenza degli apparecchi ed al sistema di macinatura.

« Se l'accordo non potrà conseguirsi sarà in facoltà dell'amministrazione di appaltare la tassa; se non vorrà valersi di questa facoltà si ricorrerà al giudizio di uno o tre periti nominati dal presidente del tribunale, secondo la importanza dei casi. Il giudizio dei periti sarà esecutivo, salvo alle parti il ricorso all'autorità giudi-

ziaria per il regolamento definitivo della quota ed il diritto ai relativi conguagli.

«Tranne il caso dell'appalto del dazio, tanto l'amministrazione quanto i mugnai potranno chiedere di anno in anno la revisione della convenzione medesima ed un nuovo giudizio di periti, se non potesse conseguirsi l'accordo.

« Questa revisione potrà essere richiesta anche durante l'anno, quando si verificassero nuovi fatti straordinari ed imprevisi. »

La parola è al signor Senatore Brioschi.

Senatore Brioschi. Desidererei alcuni chiarimenti dal signor Ministro delle Finanze intorno all'appalto di cui è parola all'articolo 3. Il Relatore della Commissione di Finanza ha già notato il pericolo di una interpretazione troppo ristretta della facoltà d'appalto accordata all'amministrazione in questo articolo. Sembra infatti da questo articolo che l'appalto debba limitarsi al solo caso in cui non vi sia accordo fra il mugnaio e l'amministrazione nel fissare le basi della convenzione e nella stipulazione della quota rispetto al numero dei giri. Ora, a me pare che dal complesso della legge dovrebbe piuttosto dedursi che la convenzione fra lo Stato ed il mugnaio, o per meglio dire che la riscossione della tassa sulla macinazione, dovrebbe farsi in tre differenti modi, o per mezzo della quota fissata sul numero dei giri, o colle dichiarazioni fissate secondo il disposto dell'articolo 7, od infine per mezzo d'appalto.

A questa conclusione parmi anche giunga il Relatore della Commissione di Finanza; ma egli è evidente che se l'appalto deve considerarsi come uno dei modi di riscossione, esso non può limitarsi al caso speciale dell'articolo 3, ma estendersi anche a quello dell'articolo 7 od in generale a tutti quei casi nei quali lo appalto può applicarsi. Desidero appunto conoscere se questa è la interpretazione data dal signor Ministro alla facoltà d'appalto che la legge concede al potere esecutivo.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. A me pare evidente che la legge abbia ammesso l'appalto come uno dei modi di applicazione della tassa. Ciò apparisce dall'articolo 3° e specialmente dove dice, che se l'accordo non potrà conseguirsi, sarà in facoltà dell'Amministrazione di appaltare la tassa, per cui il linguaggio della legge lascia qualche dubbio, se con questa frase s'intenda l'appalto a terze persone, ai Comuni od ai mugnai.

Ma, evidentemente, questo lascia in facoltà dell'Amministrazione di applicare il sistema di percezione per appalto tutte le volte che non vi è possibilità di accordo col mugnaio sulla fissazione della tariffa dei 100 giri. Questo pare a me assolutamente evidente.

D'altra parte io non posso ammettere che la legge, nel fare questa prescrizione, abbia voluto assolutamente

escludere il mugnaio dal concorrere all'appalto; e mi pare che nulla impedisca d'interpretarla in modo che anche il mugnaio si possa ammettere ad un appalto, in questi casi preveduti dall'art. 3.

Questo mi pare il concetto sostanziale della legge dal quale non credo vi sarà da dipartirsi nella formazione del Regolamento e che potrà col regolamento medesimo essere maggiormente chiarito.

Con ciò mi sembra avere risposto alla domanda dell'onorevole Senatore Brioschi.

Aggiungerò ancora un'osservazione, cioè: che la legge non dice poi esplicitamente se il mezzo dell'appalto si possa applicare anche al caso previsto dall'articolo 7.; ma una volta ammesso il principio dell'appalto, a me pare indubitato che esso debba pure potersi applicare a tutti i mulini nei quali l'amministrazione giudichi opportuno o preferibile di applicarla.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja Relatore. Io credo anzi che l'appalto sia abbastanza chiaramente, e per la legge medesima e pel contesto dei suoi articoli, riferibile anche all'art. 7°, perchè se si dovesse intendere ristretto all'art. 3. non potrebbe avere applicazione. Ora, siccome non è possibile che due contraenti stabiliscano una clausola inesequibile in un contratto, così non è possibile che il legislatore scriva una clausola inesequibile nella legge. È regola d'interpretazione, in fatto di contratti, che il magistrato non deve dare un significato ad una clausola che presa letteralmente sarebbe inesequibile. È regola dunque di ermeneutica legale, in fatto d'interpretazione delle leggi, che ad una clausola sancita dal legislatore bisogna dare una intelligenza per la quale questa clausola diventi applicabile. Ora, siccome stando alle parole della legge, ed alla giacitura dell'articolo dove si parla di appalto l'appalto se si restringe-se al caso previsto, sarebbe inapplicabile, ne segue necessariamente che l'appalto dev'essere applicabile nei casi in cui diventi possibile.

Ora, nell'art. 3. che cosa si dice? Quando voi, Ministro, non sarete d'accordo col mugnaio per stabilire la quota di tassa da assegnare ai 100 giri, avete due mezzi: o di farla stabilire con un processo contraddittorio, ovvero di applicare l'appalto alla riscossione della tassa di quel molino.

Ora, se la legge desse esclusivamente al Ministro la facoltà in quel caso specifico di appaltare la riscossione della tassa sui giri della macina, quando il Governo non vuole far giudiziariamente fissare la quota, ed il mugnaio ricusa di farlo bonariamente, che cosa ne risulta? Che se l'appaltatore dovesse riscuotere sopra i giri, dovrebbe riscuotere sopra una base impossibile, data l'ipotesi che il mugnaio ricusi ed il Ministro non voglia costringerlo.

Aggiungete che il mugnaio in quel caso potrebbe divertirsi a far girare perpetuamente la ruota, perchè direbbe: voi appaltatore, vi siete compiaciuto di

prendere l'appalto per pagare sui giri che io non voglio quotare, e che la legge non mi obbliga a pagare? Sta bene, pigherete voi al Ministro il tanto per ogni cento giri. State adesso a vedere quanti 100 giri vi farò fare in un anno; e girerebbe perpetuamente la sua ruota senza lavorare e l'appaltatore dovrebbe pagare senza riscuotere.

Epperò io diceva, per il contesto medesimo della legge, sta che l'appalto non è possibile se non nei casi in cui il Ministro, non volendo giovare del contatore o della quota bonariamente o giuliziarmente fissata, egli voglia sostituirvi un altro metodo, uno dei metodi permessi da questa legge e non prendere per appaltatore il mugnaio medesimo, ma un altro.

Io credo che questa risposta possa risolvere il dubbio proposto dall'onorevole Senatore Brioschi.

Senatore Camozzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Camozzi. Io mi limito a fare una raccomandazione al signor Ministro; perchè qualora si passasse ad un appalto, non si facesse una Società di appalto generale come quella che si è costituita pel dazio consumo, perchè credo che abbia fatto poca buona prova; e che nel caso d'appalto, qualora non si potesse andare d'accordo con i mugnai, si preferissero i Comuni. L'esecuzione della legge in tal modo sarebbe facilitata, e forse si schiverebbero molte vessazioni.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. I sistemi coi quali si potranno regolare gli appalti e i diversi modi di percepire queste tasse non sono per ora abbastanza studiati: il Regolamento è ben lontano dall'essere in tutte le sue parti portato a tal punto che io possa rispondere assolutamente, e pigliare fin d'ora un impegno deciso come desidera l'onorevole preopinante.

Dirò pertanto pel concetto che io ho di questa questione, sembrarmi difficile anzi direi quasi impossibile un appalto generale della tassa del macinato.

Parmi che gli appalti possano essere soltanto utili in quanto si restringono ai Comuni, alle borgate o tutto al più ai compartimenti che si trovano in certe determinate condizioni; ma non saprei vedere come si possano stabilire delle norme utilmente per fare un appalto generale.

Credo per altro opportuno profittare dell'occasione per rilevare una parola che ha detto l'onorevole preopinante rispetto alla Società generale dell'appalto del dazio di consumo. Io non credo veramente che si possa dire che cotesta Società generale non ha corrisposto a quello che se ne aspettava, imperocchè io penso che i difetti dei quali il pubblico ha ragione di lagnarsi, vengono più da qualche disposizione di legge non perfettamente riuscita come si sperava, nell'applicazione della tassa del dazio consumo. E di fatto noi vediamo che sempre la Società generale del dazio

consumo ha corrisposto perfettamente o quasi ai propri impegni verso le finanze. Lo stesso non si può dire degli appalti fatti ai Comuni con quelle norme e con quelle forme che la legge ha prescritte. Dico questo incidentalmente e soltanto per constatare i fatti.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Io desidero presentare una breve osservazione sull'ultima parte di quest'articolo 3. In quest'ultima parte si dice che la revisione della convenzione col mugnaio potrà essere richiesta anche durante l'anno, quando si verificassero nuovi casi straordinari ed imprevisti. Ora, io amerei richiamare l'attenzione del signor Ministro su ciò che non solamente vi possono essere fatti straordinari ed imprevisti, ma è un fatto ordinarissimo che necessariamente dovrà indurre alla revisione della convenzione o dirò meglio alla rinnovazione della convenzione, ed è la scadenza dei fitti dei molini.

Che io sappia non vi sono mulini che si affittino a termine dell'anno civile, cioè dal 1 gennaio al 31 dicembre: gli affitti dei molini ordinariamente vanno di accordo cogli affitti delle terre; in molti luoghi finiscono all'11 novembre, a quell'epoca appunto in cui tutti i lavori agrari sono finiti; in alcuni altri luoghi possono seguire alla ragione d'acqua, cioè a semestri, alle epoche in cui si fa la distribuzione dell'acqua; insomma credo di potere questo asserire, che non vi sarà un solo molino che si affitti per l'anno civile; dal che adunque viene che dovendosi cambiare il mugnaio o, per lo meno, rimanendo fermo lo stesso mugnaio, potendosi cambiare le condizioni dell'affitto, sarà necessario rinnovare anche la convenzione relativa alla tassa sul macinato.

Quindi senza proporre una modificazione dell'articolo, amerei che il signor Ministro provvedesse a che nel Regolamento fosse indicato che si dovrà regolarmente procedere alla rinnovazione della convenzione ogni qual volta entro l'anno civile, nel quale si regola il bilancio dello Stato, accada la cessazione di un affitto e il principio di una nuova locazione di molino.

Ministro delle Finanze. Parmi ragionevolissima l'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Lauzi, ed io mi impegno a tenerne conto nel formulare il Regolamento nel quale potrà essere previsto il caso dell'interruzione della condotta del molino durante l'anno civile.

Senatore Lauzi. Mi affido alla di lei promessa e ne la ringrazio.

Presidente. Rileggo l'articolo 3 per metterlo ai voti.

(Vedi sopra).

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato).

« Art. 4. Nei molini ove si macina gran turco o segala si accorderà uno sgravio del 50 per cento sul numero dei giri che, giusta le norme da stabilirsi con

Decreto Reale, si riconosceranno imputabili alla macinazione di questi cereali.»

Senatore Sagredo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sagredo. In quest'articolo non mi pare molto chiaramente espresso se si intenda alludere ai molini ove si macina esclusivamente gran turco o segala che sia accordato questo sgravio del 50 per cento, oppure se intenda che sia accordato ai mulini in cui si macinano altri cereali.

Domanderei una spiegazione su questo proposito.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Forse la voce dell'onorevole proponente non è giunta fino al signor Ministro, epperò mi permetterò di dare io stesso alcune dilucidazioni.

Ciò, che qui si chiama sgravio, in realtà non è che una rettificazione del conto del coefficiente della macinazione. Intendo dire, che, secondo l'esperienza fatta, e sulla quale questa legge si fonda, un certo numero di giri dà in farina un prodotto di un certo peso di cereali.

Si è creduto di fare la tariffa in modo, che la differenza della tassa relativa alla quantità del cereale fosse rappresentata in ragione inversa del numero dei giri necessari per macinare la quantità tassata.

Però non si potevano applicare queste norme anche al gran turco senza commettere una disuguaglianza, che non era consentita, finanziariamente parlando, dal valore della cosa imposta.

Volendo stabilire ad una lira per quintale la macinazione del gran turco, se si fosse applicato lo stesso coefficiente, lo stesso numero di giri a quella qualità di tassa, ne sarebbe risultato che il gran turco e la segala dovevano essere tassati diversamente da quello che si è creduto tassarli nell'art. 1°.

Per conseguenza, s'è dovuto stabilire in numero di giri quella compensazione che altrimenti si sarebbe dovuta tradurre in quantità di dazio.

Ecco perchè si parlò di sgravio: la parola è impropria.

Disogna calcolare per modo il numero dei giri che il dazio pagato in quantità corrisponda alla quantità che si è voluta stabilire col mugnaio applicata al numero di giri.

Ci vogliono 200 giri per coprire la tassa che ha riscosso il mugnaio, in conformità di quella, che ha riscossa per la quantità di grano che si macina in cento giri.

Ecco la spiegazione dell'art. 4°.

Impropria è la dizione, ma il pensiero è precisamente questo.

È un ragguglio, una traduzione in diminuzione di giri che deve corrispondere all'eguaglianza della percezione del dazio in quantità.

Questo n'è il pensiero.

(Il Ministro delle Finanze fa cenni di assenso)

Presidente. Se nessuno più chiede la parola su quest'articolo, lo metto ai voti.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Leggo l'articolo 5°.

« Quando il congegno applicato ad un mulino venisse a guastarsi, il mugnaio dovrà darne immediata notizia all'agente finanziario, e, per i giorni in cui il congegno non avesse funzionato, la tassa sarà stabilita in ragione della media giornaliera, da determinarsi secondo le norme che verranno stabilite nel Regolamento. »

(Approvato.)

Art. 6. In difetto della denuncia, di cui all'art. precedente, il mugnaio, oltre la multa nella quale incorrerà a termini dell'articolo 16, pagherà la tassa di macinazione, dal momento dell'ultima verifica sino a quello in cui il guasto sarà constatato, alla ragione del massimo lavoro fatto dalla macina in un tempo eguale. »

(Approvato)

« Art. 7. Nei mulini, a cui non fosse possibile o conveniente applicare un contatore dei giri, od altro congegno meccanico, la tassa sarà pagata sul prodotto presuntivo della macinazione di ciascun mulino. »

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola sul primo paragrafo di questo articolo.

Presidente. Lasci leggere l'intero articolo e poi le darò la parola sul primo paragrafo.

« L'accertamento si fa à nei modi e colle forme stabilite dalle leggi del 14 luglio 1861, n. 1830, 28 giugno 1866, n. 3021, e 28 maggio 1867, n. 3719, per la ricchezza mobile. »

« La tassa sarà pagata alle epoche e nei modi da stabilirsi dall'amministrazione finanziaria. »

« L'esercente del mulino, in vicinanza del quale ne venisse istituito uno nuovo, o quello che esisteva aumentasse il numero e la potenza delle sue macine, potrà presentare una dichiarazione rettificativa, ed ottenere la riduzione del canone anche nel decorso dell'anno, quando giustifichi che da ciò si è derivata la diminuzione di un decimo o più dell'ord. nat. lavoro. »

Presidente. La parola è al Senatore Scialoja.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Mi era permesso di interrompere la prima lettura del nostro onorevole Presidente appunto per dispensarlo dal farne una seconda, allorchè doveva esser messo ai voti.

Era una semplice osservazione, non un emendamento, nè altro che volevo fare a proposito appunto del pensiero contenuto nel § 1° di quest'articolo.

Qui si vede chiaro che una parte del sistema di questa legge è l'appalto, una convenzione cioè sulla quantità presuntiva della macinazione.

Ora, tanto in questa che nell'altra Camera, il Ministro costantemente, allorchè ha parlato dei piccoli

molini, ha soggiunto che facilmente gli avrebbe appaltati ai Comuni.

Vedete dunque come era nella coscienza di tutti che l'appalto si dovesse applicare anche a quest'altra parte del sistema.

Il signor Ministro ieri lo ha ripetuto di nuovo sopra una domanda dell'onorevole Senatore Tecchio.

Quelle interpretazioni sono le più vere, che sono più spontanee. Quando non si disputava dell'intelligenza dell'articolo 3, il Ministero e la Camera legislativa ammettevano che per piccoli molini fosse più conveniente l'appalto, cosa impossibile se in questa legge non fosse il principio dell'appalto stabilito nell'art. 3, anche applicabile al caso dell'art. 7.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Galvagno.

Senatore Galvagno. Io ho chiesto la parola per una semplice osservazione sul primo alinea di questo articolo dove è detto: « L'accertamento si farà nei modi e colle forme stabilite dalle leggi del 14 luglio 1864, 28 giugno 1866 e 28 maggio 1867 per la ricchezza mobile. »

Ora io vorrei chiedere al signor Ministro delle Finanze se in quest'articolo con questi riferimenti intende di confermare le disposizioni della legge emanata nel 1864 intorno alla tassa sulla ricchezza mobile.

Questa legge ha dato luogo a molti e molti richiami, ed a questo coro di lodi mi pare che, nell'altro ramo del Parlamento, si sia anche associato in parte il signor Ministro delle Finanze, il quale ha trovato che era una legge confusa ed oscura, molto male applicata perchè male interpretata, locchè produce gravi inconvenienti.

Io dunque inviterei il signor Ministro delle Finanze a dichiarare se intende di correggere i difetti di quella legge, o se con questi riferimenti intende invece di confermarla; e ripeto che io non solo sostengo che quella legge debba venir corretta, ma che non credo a nessun sistema finanziario, che non abbia per base la soppressione di quella legge.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io lasciai passare tale disposizione in questi termini unicamente perchè mi fu rappresentato come, volendo procedere ad un sistema di accertamenti per questa legge, fosse opportuno servirsi dei congegni che esistono già per gli accertamenti della rendita individuale prescritti dalla legge sulla ricchezza mobile, cioè delle Commissioni consorziali, comunali e di tutte quelle altre parti di un organismo che il Senato conosce. Mi fu fatto ad un tempo osservare che altrimenti si sarebbe dovuto per la legge sul macinato formare un altro edificio di Commissioni consimili.

Però io non aveva punto trascurato di considerare che in un progetto di legge da me presentato alla Camera dei Deputati, sul riparto e l'esazione delle imposte dirette esistono proposte le quali semplificano

grandemente tutto il sistema delle Commissioni incaricate di fare gli accertamenti, e penso che nell'occasione in cui codesta legge venisse ad essere discussa, si potrebbe benissimo notare come quelle stesse Commissioni avranno anche ad esercitare gli uffici voluti dall'articolo 7 della legge sul macinato. Quindi non mi opposi che in quest'alinea fosse designato con tanta precisione quell'organismo.

Evidentemente d'altronde se quel mio progetto di legge venisse approvato dal Parlamento, ne verrebbe la conseguenza che questo sistema di Commissioni sarebbe soppresso, e necessariamente si dovrebbero fare questi accertamenti col nuovo organismo istituito per la ricchezza mobile.

Non aggiungo parola sopra il concetto espresso dall'onorevole Senatore Galvagno rispetto alla soppressione della legge sulla ricchezza mobile, al quale avrei dovuto rispondere nel discorso, che ebbi l'onore di pronunziare innanzi al Senato ieri; se non che io mi astenni dal farlo e dall'approfondire questa questione per non rendermi troppo lungo. Il momento però verrà in cui potrà riprendere questo tema, e forse non sarà lontano, giacchè fra pochi giorni verrà in discussione una legge che alla ricchezza mobile si riferisce, e che oggi trovasi in mano della Commissione del Senato: quindi per ora mi limito a queste poche parole.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Ringrazio il signor Ministro, e mi permetto di fargli osservare che se mai avvenisse che fosse adottata una nuova legge, desidererei che nella stessa l'articolo destinato a surrogar la presente disposizione fosse ben chiaro, perchè l'articolo 7. si riferisce a tutte tre le leggi della ricchezza mobile, e non reca la citazione degli articoli di quelle leggi applicabili all'accertamento cui si tratta di giungere.

Desidero dunque sia determinato per bene quali sono gli articoli che si riferiscono a questo accertamento.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 7. testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 8. La sospensione del lavoro del mulino durante l'anno, per forza maggiore, non darà luogo alla esonerazione proporzionata del canone, se non duri per un mese oltre il termine calcolato nello stabilire il canone stesso, ed egualmente se non duri lo stesso tempo nel caso che la sospensione non fosse stata prevista. »

(Approvato)

« Art. 9. I mugnai che riscuotono la molenda in natura dovranno, se così piace all'avventore, riscuotere nella stessa forma anche il dazio, ricevendo i generi al prezzo delle ultime mercuriali del mercato più vicino. Una copia di queste mercuriali, firmata dal sindaco, dovrà tenersi costantemente affissa nell'interno del mulino. »

« È fatto obbligo ad ogni mugnaio di tenere nel mulino una bilancia bollata per pesare i grani e le farine. (Approvato)

« Art. 10. Chiunque esercita un mulino sarà tenuto a dichiararlo all'autorità finanziaria entro un mese dalla pubblicazione della presente legge; e chi intende nell'avvenire d'impiantare un nuovo o di attivarne un antico, o di aumentare il numero delle macine di un mulino in esercizio, dovrà fare la menzionata dichiarazione all'autorità finanziaria due mesi prima di por mano al lavoro di macinazione.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. L'articolo comprende sotto l'obbligo della dichiarazione chiunque esercita un mulino, al momento appunto in cui avrà luogo la pubblicazione della legge.

Contempla pure il caso di notifica per chi volesse impiantare un mulino nuovo, o ampliare un antico, o aumentare il numero delle macine.

Io temerei che questo articolo potesse pregiudicare il mugnaio e anco il proprietario d'un mulino, il quale o per speciali ragioni, o sia pure in vista dell'attuazione di questa nuova tassa intendesse di cessare dall'esercizio del mulino, cioè di spiantare il mulino. Questo caso non è difficile; io conosco dei paesi dove vi sono mulini che lavorano quando piace a Dio, ma che non possono assicurare nemmeno di lavorare in una data stagione, piuttosto un mese che due e sono quelli che hanno acque da scolatoi pubblici, che provengono da colline; le quali acque sono già sfruttate anche dai confinanti superiori di questi scolatoi o per mulini, o altro; essi stanno lì a veder seccare le ruote del loro mulino senza poter mai far nulla.

Se non fosse cosa poco conveniente il parlare di se medesimo, direi che chi parla ha appunto un mulino di questa specie. Può darsi quindi che si faccia il calcolo che dovendosi assoggettare a pratiche, a cauzioni, e in ogni caso al pagamento di una tassa, qualcuno trovi che sia meglio adoperare quel locale per fare qualche cosa d'altro, e spiantare il mulino.

Non vorrei dunque che con questo articolo venisse impedita la dichiarazione negativa cioè la dichiarazione per un mulino esistente alla pubblicazione della legge, di volerlo distruggere, o non esercitare quando poi la tassa verrà attuata.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Ministro delle Finanze. Evidentemente l'articolo 10, è principalmente inteso ad ottenere con facilità la statistica dei mulini per fare quelle operazioni che sono necessarie ad assicurare l'esazione della tassa. Quindi si è prescritto che chi esercita un mulino, se vuole continuare ad esercitarlo quando la tassa verrà messa in vigore, dovrà fare la sua dichiarazione e pagare una piccola tassa di licenza per essere registrato nel ruolo dei contribuenti.

Pare a me nonostante che meritino di esser prese in considerazione le cose accennate dal signor Senatore Lauzi. Se qualcheduno che nel tempo della pubblicazione della legge possiede e esercita un mulino al principio dell'anno 6), ne cesserà l'esercizio, e trasferirà il mulino dandogli altra destinazione, intanto però può esercitarlo per tutto l'anno 1868, sino a che non vada in vigore la tassa, e credo che il regolamento potrà provvedere a questi casi invitando coloro i quali si trovano in questa posizione a fare una speciale dichiarazione per non essere compresi nei ruoli della tassa.

Presidente. Metto dunque ai voti l'art. 10. Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato)

« Art. 11. Nessuno potrà macinare i generi indicati nell'articolo 1 senza essere munito di speciale licenza, per cui pagherà centesimi 50 per ogni macina od altro apparecchio di macinazione.

La licenza dovrà rinnovarsi ogni anno.

Se avranno luogo aumenti di macine o di altri apparecchi di macinazione, l'esercente dovrà ottenere una licenza suppletoria, pagando il diritto contemplato al primo comma di quest'articolo. La licenza suppletoria sarà rinnovata contemporaneamente alla principale.

(Approvato)

« Art. 12. L'amministrazione potrà esigere dagli esercenti una cauzione.

Le norme per la cauzione saranno determinate dal Regolamento, da approvarsi con Decreto Reale. »

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. Mi spiace molto in quest'articolo 12, come in altri articoli, la parola *potrà*.

Per naturale conseguenza di questa potestativa, è agevole prevedere che, quando il Governo imponga la cauzione, la si riguarderà come una specie di pregiudizio che il Governo infligga al mugnaio; e quando, all'incontro, non imponga la cauzione, il Governo sarà accusato di favoritismo verso il mugnaio.

Secondo me, le leggi debbono parlare ricisamente, imperativamente. Non propongo modificazioni a questo od altri articoli, perchè son temuti i malanni che nascerebbero, o i pericoli che correrebbe la legge, ove venisse rimandata all'altro ramo del Parlamento, mentre è in procinto di chiudersi la sessione. Ma invito il Signor Ministro a provvedere che nel Regolamento, da farsi a norma dell'alinea del presente articolo 12, sia chiarito se la cauzione debba darsi da tutti, o da chi e in quali casi, o condizioni, affinchè l'arbitrio dell'amministrazione sia temperato da certe regole, e ristretto tra certi confini.

Presidente. La parola è al signor Ministro.

Ministro delle Finanze. La legge dà al Ministro la facoltà di esigere la cauzione e prescrive che le norme per questa cauzione saranno stabilite per via di un regolamento. Ora a me pare che appunto di questo re-

golamento potrà valersi il Ministro per prescrivere la cauzione in tutti i casi, salvo a fare quelle diversificazioni che saranno opportune, secondo la proporzione, secondo l'importanza e secondo la natura degli stabilimenti a cui la legge si riferisce.

È un impegno che non esito di prendere immediatamente sulla proposta dell'onorevole Senatore Tecchio.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Mi permetterei di osservare che forse un sistema che stabilisse rigorosamente per tutti la cauzione, come sembra desiderarlo l'onorevole nostro collega il Senatore Tecchio, potrebbe presentare degli inconvenienti, il più grave dei quali sarebbe la impossibilità di darla: poichè credo che meno alcuni molini in granle che qualche volta hanno nelle loro locazioni compresa anche una certa estensione di fondi, il maggior numero dei mugnai sono gente che non può dare nemmeno cauzione ai proprietari; se le cose vanno bene, bene; se le cose vanno male, pongono, come suol dirsi, la chiave sotto l'uscio e se ne vanno.

Ora, non saprei come da costoro si potrebbe pretendere assolutamente una cauzione; per conseguenza, voglio dire che mentre mi pare troppo eccessivo un sistema generale di cauzione, trovo che si potrebbe levare l'arbitrio e la supposta parzialità del Governo come temeva il preopinante, qualora il Regolamento stabilisse che sarebbero soggetti ad una cauzione quei molini dei quali la quantità di grano macinata o il prezzo di locazione raggiungessero una determinata somma. In questo modo si potrebbe provvedere al doppio scopo senza che ci fosse di mezzo arbitrio alcuno dell'amministrazione pubblica.

Presidente. La parola è al signor Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Io apprezzo i timori manifestati dall'onorevole Senatore Tecchio, ma non posso andare d'accordo col medesimo, che nel Regolamento si debba convertire il *potrà* nel *dovrà*. Questo sarebbe un cambiamento del significato della legge che non può essere fatto nel Regolamento; la legge dice *potrà* e il Regolamento non può dire *dovrà*, perchè sarebbe una disposizione che altererebbe e, muterebbe il disposto della legge. Ricordiamo che ora è abolita la giurisdizione amministrativa, contenziosa.

Tutte le questioni in materia di tassa vanno innanzi ai tribunali e questa innovazione appunto dava molto peso alle obiezioni ed ai dubbi insorti intorno ad alcuni degli articoli precedenti reputati oscuri o incompleti. Ora il Regolamento nei casi dubbi può forse dare delle norme e interpretare l'articolo della legge in un modo piuttosto che in un altro. Ma quando si venga a sovvertire veramente lo spirito della legge o la sua lettera chiara e ineluttabile, allora è opportuno il ricordarsi che i magistrati non possono fare quello che farebbero le autorità amministrative, giacchè essi hanno per guida i principii

generali di ragione e le disposizioni di diritto comune da cui non devono scostarsi. Quando la legge che è legge vera ha la disposizione chiara e precisa, in un dato senso, il regolamento che è atto del potere esecutivo non può dire l'opposto nè san-ire cosa diversa dalla legge. Se lo dicesse, che ne accadrebbe? Quello che è accaduto in diversi casi. I magistrati direbbero che il Regolamento non può essere osservato ma che si deve stare alla legge. Quindi io avverto ciò in questo caso e lo avverto ancora per norma del futuro: si cerchi piuttosto di far sì che le leggi siano formulate in modo abbastanza chiaro ed esatto, con disposizioni le quali stiano in armonia le une con le altre, e si pratichi quello che giudiziosamente avvertiva il Senatore Galvagno nei giorni scorsi.

Noi abbiamo un Corpo consultivo che è il Consiglio di Stato. Ove al Consiglio di Stato si mandassero per tempo le disposizioni legislative e i progetti che s'intende fare, allora noi non avremmo più l'inconveniente di vedere delle disposizioni che non sono ben concepite, alcune delle quali stanno in opposizione con le altre, e cesseremmo di pretendere che i Magistrati raccolgano nelle cose sparsamente dette in uno dei rami del Parlamento da alcuni oratori la vera significazione delle leggi.

Il Magistrato non guarda per ordinario ai singoli discorsi, guarda al testo della legge, lo interpreta secondo i principii generali di ragione, e secondo le norme di giurisprudenza. Se il Regolamento sta senza variare la legge, l'accetta; se va contro od oltre il disposto della legge, non l'accetta; e così deve fare perchè questo è il suo ministero, questo è il mandato proprio dell'autorità giudiziaria: l'interpretare le leggi, non già disfarle per mezzo degli atti di un potere, che comunque rispettabile, non è peraltro il potere legislativo. Questo dico perchè si sentono delle lagnanze intorno ad alcune decisioni dei tribunali, le quali si accusano con leggerezza di essere troppo ostili agli interessi finanziari. Ciò il più delle volte dipende dall'essere le leggi mal fatte, ed incomplete, ed i Magistrati non possono cercare quel che manca nel Regolamento e molto meno sostituire il precetto di *quasi* a quello della legge.

Quindi io spero che l'onorevole Signor Ministro nell'occasione del Regolamento fisserà le norme generali per la cauzione, ma non farà quello che l'onorevole Tecchio forse ha espresso con una frase troppo assoluta; di convertire cioè nel Regolamento *nel potrà* il *dovrà*; perchè nel caso di una possibile questione, i tribunali accoglierebbero il *potrà* della legge invece del *dovrà* del Regolamento.

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. I principii dell'onorevole Poggi sarebbero giusti se l'articolo 12 fosse stato scritto imperativamente, come io avrei desiderato.

Certo, se l'articolo della legge parlasse in forma im-

perativa, non ci sarebbe Regolamento che avesse diritto di variarla; nè ci sarebbe Tribunale che chinasse il capo ad un Regolamento, il quale avesse mutato l' *imperativo* della legge in un *potestativo* del Ministro.

Era appunto questa la mia osservazione: io mi lamentava che l'articolo dicesse *potrà*.

Del resto, il Senatore Poggi non mi negherà che appunto perchè quel *potrà* si riferisce all'Amministrazione, il potere esecutivo resta libero di dettare nel Regolamento tutte quelle clausole, le quali indichino i casi in cui sia da chiedere la cauzione, ed i casi in cui dalla cauzione sia meglio declinare o prescindere.

Presidente. Ha la parola il signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Io non posso a meno di aggiungere qualche parola sull'argomento che si sta in questo momento discutendo per spiegarmi intorno al concetto che io mi sono fatto di questa facoltà che l'articolo dà ed anche intorno al concetto che io avrei circa il modo di esercitarla.

La legge non ha voluto impegnarsi nello stabilire il modo di cauzione. Erano state fatte delle proposte le quali non furono accettate, forse perchè trovate troppo severe in alcuni casi, ed in sostanza nella camera dei Deputati si venne d'accordo sopra questa espressione generica e un pò elastica. Ma evidentemente, o Signori, tutte le volte che sarà possibile di avere la cauzione e di averla efficacemente, bisognerà procurarsela per assicurare i versamenti e l'incasso di una tassa, la quale, come io accennava, è piuttosto grave rispetto ai guadagni dell'industria di chi la deve pagare al governo e percipere dai contribuenti. Quindi il concetto della cauzione è un concetto che la legge evidentemente ammette; se non lo prescrive in modo assoluto.

Mi pare adunque difficile che nessun Tribunale possa condannare il governo se con una forma o con un'altra avrà imposta la cauzione a un dato mugnaio o ad un numero determinato di mugnai. Si potranno col regolamento stabilire le norme di questa cauzione, ma evidentemente la legge non fa eccezione, e lascia fido al governo di esigere la cauzione tutte le volte che gli sembra opportuno: resta al governo a giudicare della opportunità.

Io per me ritengo che il regolamento potrà avere norme larghissime, ed estendere la cauzione anche a tutti i mugnai, senza che veramente, portata la questione avanti ad un Tribunale, di fronte alla facoltà che la legge conferisce al governo, possa darsi il caso che il governo sia condannato.

Dette queste cose io dichiaro che quanto a me terrò molto conto nella compilazione del regolamento, delle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Lauzi, osservazioni che non mi erano sfuggite, giacchè, ripeto, questa elasticità dell'articolo prova come non sia tanto facile di stabilire quali dovranno essere queste cau-

zioni. Tuttavia spero che la difficoltà sarà facilmente risolta, tanto più che nel caso di piccoli mulini si adoteranno per l'esazione della tassa mezzi che facilitano la cosa anche da questo punto di vista.

Presidente. Il Senatore Gallotti ha la parola.

Senatore Gallotti. Io non vorrei che nella legge nè tampoco nel Regolamento, fosse assegnato come norma generale quando e come si debba dare la cauzione dal mugnaio.

Taluno ha detto che ad evitare *favoritismo* dovesse darsi cauzione per qualsiasi molino. Taluno vorrebbe far dare cauzione solo da chi paga una determinata somma per tassa.

Io credo, o Signori che debba esser rimesso alla prudenza del governo obbligare, o pur no, un mugnaio a dare cauzione. In taluni molini, potrà non trovarsi alcun mugnaio che possa, che voglia dare questa cauzione; ed in taluni molini, ove poco innanzi non era alcun mugnaio ricco, se ne può trovare un ricco e quindi avere la cauzione. Quindi ripeto che in questa cosa bisogna non dare al governo alcuna pastoia.

Signori, la peggiore cosa che dobbiamo temere sapete qual è? È che per causa di questa tassa, di questa pastoia qualche mulino dovesse cessare di macinare; perchè a tutti gli uomini è indispensabile nutrirsi.

Presidente. Rileggo l'art. 12.

(Vedi sopra)

Chi l'approva, sorga.

(Approvato)

Presidente « Art. 13. I delegati dell'autorità finanziaria avranno pur sempre diritto di entrare nei locali adatti alla macinazione, farvi le verificazioni occorrenti, e prendere ispezione dei registri.

« Essi potranno anche adire l'autorità giudiziaria per le visite domiciliari che si rendessero necessarie nel caso di non dichiarato esercizio di macinazione. »

(Approvato)

« Art. 14. Fuori del caso di macinazione abusiva, la circolazione dei generi indicati all'articolo 1 e delle farine non potrà assoggettarsi a visite, od a restrizioni di sorta, salvachè si tratti dell'esecuzione di prescrizioni generali di dogana. »

(Approvato)

« Art. 15. Il Governo potrà sospendere dall'esercizio del molino per tempo determinato, previo diffidamento al proprietario, il mugnaio:

1. Che rimanga in arretrato del pagamento, oltre il termine prescritto dal regolamento, del canone o della tassa dovuta;

2. Che non dichiarò entro il termine prescritto l'aumento del numero o della potenza della macine;

3. Che scientemente esiga dai contribuenti un compenso maggiore di quello che la legge prescrive.

Senatore Balbi-Piovera. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Balbi Piovera. Mi pare che la sospen-

sione di un mugnaio dall'esercizio di un mulino, colpisca anche il proprietario del mulino stesso.

Non basta avvisarne i proprietari, ma bisogna ancora ci sia qualche cautela. Che si sospenda il mugnaio, sta, ma non il mulino, perchè altrimenti colpite anche le popolazioni, togliete la facoltà di macinare i cereali in un piccolo paese dove sono necessari pel vitto della popolazione.

Dunque bisogna andare adagio prima di sospendere i mugnai.

Senatore Teccho. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Teccho. Avrei mosse anch'io le stesse osservazioni dell'onorevole Balbi-Piovera, se già a codeste non avesse preliminarmente risposto ieri il Signor Ministro delle Finanze.

Suona grave, così com'è concepita, la frase con la quale comincia questo articolo: « potrà sospendere dall'esercizio... ». Ma il Ministro ha dichiarato che per la frase « sospendere dall'esercizio » egli non intende sospendere l'attività del mulino, e intende solo sospendere l'attività dell'attuale esercente: la quale dichiarazione è invero conforme alla lettera della legge, se ben si guardi lo intero contesto dell'articolo 15. In sostanza, mi pare che il signor Ministro voglia dire che, invece del mugnaio esercente, ei metterà un economo, un sequestratario, secondo le espressioni o lo stile delle leggi comuni, sia poi questi un agente finanziario, od altri, che venga ad esercitare il mulino in nome della Pubblica Amministrazione, e quindi renda i suoi conti.

Per ciò svanisce affatto il pericolo, cui alludeva l'onorevole Senatore Balbi-Piovera, che la sospensione ordinata dal Governo possa tornare a danno degli amministratori, i quali hanno bisogno che il mulino lavori. Il mulino lavorerà, comunque alla mano del mugnaio esercente il Governo sostituisca temporaneamente altra mano.

Senatore Lauzi. Domandò la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Credo dover aggiungere anche un'altra osservazione a conforto del nostro collega Senatore Balbi-Piovera, ed è che l'articolo indica che prima di sospendere un esercente di mulino, si dovrà avvertire il proprietario del mulino medesimo, il quale naturalmente avendo interesse all'esercizio del mulino potrà egli stesso provvedere, di concerto anche con l'agente finanziario, senza che ne avvenga una spesa od una complicazione, ciò che necessariamente dovrebbe farsi se il proprietario non provvede, mandando un agente od un sequestratario come ottinamente osservava l'onorevole Senatore Teccho.

Per tutti questi motivi io credo che siano abbastanza tutelati gli interessi delle finanze e del proprietario non che quelli delle popolazioni, le quali devono avere il mezzo di far macinare il grano, e che non vi sia a temere il pericolo del quale era originaria-

mente allarmato l'onorevole Senatore Balbi-Piovera.

Ministro di Finanze. Domanda la parola.

Presidente ha la parola.

Ministro delle Finanze. Le considerazioni svolte dagli onorevoli preopinanti mi dispensano di estendermi sopra questo argomento. L'articolo veramente era necessario se si considera a quali casi questa sospensione dell'esercizio venne applicata. Si tratta dell'arretrato del canone o della tassa dovuta, si tratta di un mugnaio che non dichiara nel termine prescritto l'aumento di numero o la potenza delle sue macine, si tratta finalmente di un mugnaio che esiga dai contribuenti una tassa non dovuta.

Sono casi gravissimi e che debbono necessariamente esser sottoposti ad una rigorosa sanzione penale, se si vuole veramente che questa legge abbia la sua applicazione.

Però, come benissimo osservavano i due preopinanti, la legge accenna chiaramente che non si tratta che della sospensione del mugnaio dall'esercizio e della privazione dei vantaggi che ne possono derivare; imperocchè la finanza non deve decretare una sospensione se prima non sia diffidato il proprietario. E in casi veramente eccezionali come sarebbe quello escogitato ieri, di un mulino lontanissimo da tutti gli altri, e che serva ad una popolazione la quale proverebbe un gran disagio se dovesse andare a cercare un altro mulino a distanza di parecchie miglia, io credo che l'autorità sarebbe perfettamente autorizzata a provvedere alla continuazione dell'esercizio del mulino in qualche altro modo. Quindi a me pare affatto escluso il pericolo temuto dall'onorevole Senatore Balbi-Piovera, e mi pare che nulla siavi da aggiungere a questa disposizione, se non forse qualche maggiore schiarimento che si potrà inserire nel Regolamento.

Senatore Balbi Piovera. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Balbi Piovera. Se ho fatto quelle osservazioni appoggiate dagli onorevoli preopinanti si è che nel testo della legge si dice non mugnaio ma mulino...

Ministro delle Finanze. Domando perdono il testo dice: « Il Governo potrà sospendere dall'esercizio del mulino per tempo determinato previo diffidamento al proprietario, il mugnaio ».

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Lauzi. Il n° 3 di quest'articolo meriterebbe forse una breve osservazione.

Trattasi del caso del mugnaio che scientemente esiga dai contribuenti un compenso maggiore di quello che la legge prescrive. Non intendo di trattare, nè di iniziare una questione per la quale mi chiamerei incompetente in un'Aula in cui siedono tanti illustri Magistrati; ma trovo che vi sarà da riflettere se il mugnaio divenuto esattore di una tassa per conto del Governo, non commettesse il crimine di concussione quando

esigesse un compenso maggiore di quello che stabilisce la legge.

Su questo punto io mi permetto di suggerire al signor Ministro che nel Regolamento si accenni che in questo 3° caso verrà la sospensione dell'esercente senza pregiudizio dell'azione penale.

Ministro delle Finanze. Questo mi pare che sia implicito e necessario: evidentemente questa legge di tassa non può distruggere le disposizioni della legge penale.

Se la legge accorda pur anco questa facoltà al Ministro di sospendere il mugnaio, non vuoi in questo caso sostituire, come si vorrebbe or fare una sanzione penale così lieve a quelle prescritte dal Codice penale.

Senatore Tecchio. Qui davvero sarebbe a proposito la osservazione poc'anzi fatta dall'onorevole Poggi sull'art. 12.

La clausola « *senza pregiudizio delle leggi penali generali* » la quale importa un riferimento, un richiamo di esse leggi penali generali, non la si potrebbe di certo intromettere nel Regolamento se aggiunta non fosse a questa medesima legge, siccome si fece espressamente ogni volta che la si è voluta.

Se questa legge speciale commina ad un fatto, ad una omissione, una pena speciale, qual è nel caso dell'art. 13 la sospensione del mugnaio dall'esercizio, quel fatto, quella omissione, non soggiaceranno alle leggi generali, salvochè essa stessa la legge speciale (né basterebbe il Regolamento) alle leggi generali espressamente si riferisca.

Ministro delle Finanze. Prego di osservare che era spiegato che l'articolo 16 applica appunto questa disposizione al numero 3 dell'articolo 15: mi era, lo confesso, sfuggito.

Senatore Tecchio. Era dianzi sfuggito anche a me.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 15; chi lo approva, sorga.

(Approvato).

Art. 16. Saranno sottoposti a multa da lire 50 a lire 500 gli esercenti di mulini:

1. Che non fossero forniti della prescritta licenza o non l'avessero rinnovata in tempo debito;
2. Che non dessero subito avviso all'agente finanziario dei guasti e delle alterazioni avvenute nel congegno meccanico applicato dall'amministrazione;
3. Che continuassero a macinare dopo, e finchè duri la sospensione contemplata da l'articolo precedente;
4. Che rifiutassero ai delegati dall'amministrazione finanziaria o dell'autorità giudiziaria l'entrata nei luoghi, o si opponessero all'esercizio dell'e facoltà di cui è cenno all'articolo 13;
5. Che togliessero o guastassero i contatori ed altri congegni applicati d'ordine del Governo, ne mutassero le indicazioni, ne levassero, alterassero o falsificassero bolli; e, tanto in questo, quanto nei casi accennati al numero 4 del presente articolo, e al numero 3 del-

l'articolo precedente, senza pregiudizio delle disposizioni delle leggi penali generali.

Senatore Camozzi. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Camozzi. A me pare che dovendosi ricorrere all'agente finanziario per le alterazioni avvenute nel congegno meccanico per opera degli esercenti di molini, ciò potrebbe qualche volta in pratica riuscire un po' difficile, perchè il mulino potrebbe trovarsi lontano dal luogo di residenza di questo funzionario del governo.

Mi pare perciò che si potrebbe nel Regolamento dire, che quest'avviso potesse essere dato dall'esercente al Municipio del luogo, altrimenti non so come potrebbe il mugnaio continuare nell'esercizio.

Ministro delle Finanze. Questa disposizione è già contenuta nell'articolo 5: perchè qui non vi è che una sanzione penale per chi contravvenisse. Credo del resto che sarà facile spiegare nel Regolamento che l'immediata notizia da darsi all'agente finanziario dovrà essere comunicata o direttamente, o per mezzo dell'Autorità locale.

Senatore Sagredo. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Sagredo. Mi pare che le stesse sanzioni penali che sono sancite in quest'articolo dovrebbero essere applicate se si contravvenisse alle disposizioni dell'articolo 9, quando cioè i mugnai rifiutassero di ricevere i generi al prezzo della mercuriale del mercato più vicino.

In quell'articolo non si parla di veruna sanzione penale per i contravventori.

Presidente. Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'articolo 16. Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

Presidente. Leggo l'art. 17.

« Coloro che avessero macinato senza avere fatto la dichiarazione prescritta dall'art. 10 o fossero incorsi nelle contravvenzioni ricordate ai numeri 3 e 5 del precedente articolo, oltre la pena entro i limiti fissi ivi stabilita, ed oltre il dazio su tutta la macinazione di cont'abbandò, dovranno pagare una multa, che si misurerà tra il doppio ed il quintuplo del dazio medesimo, la quale sarà portata al decuplo, se chi non dichiarò il suo esercizio riscosse da altri per proprio conto la tassa imposta dalla legge ».

Chi lo approva, sorga.

(Approvato)

« Art. 18. Sono applicabili alle contravvenzioni alla presente legge, in quanto non sia in questa diversamente disposto, gli articoli 21, 24 e 25 della legge sulle tasse governative e sui dazi di consumo 3 luglio 1864, numero 1827.

« Nel caso di macinazione non dichiarata, avrà inoltre applicazione l'articolo 22 della legge stessa, e l'apparato macinatore sarà posto fuori d'esercizio. »

(Approvato).

Art. 19. Gli impiegati dello Stato od altri pubblici agenti che si rendessero colpevoli di collusione nella macinazione di contrabbando, incorreranno nella destituzione e nel triplo della multa stabilita dalla presente legge, ed, in caso di corruzione, saranno puniti inoltre colla interdizione dai pubblici uffici, e con una multa speciale, che raggiunga il triplo del valore delle cose promesse o ricevute, e la quale non potrà essere minore di 250 lire, senza pregiudizio del disposto delle leggi penali generali. »

Senatore Tecchio. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Tecchio. A questo articolo 19 mi occorre fare un'avvertenza; e mi rincresce che qui non sia presente il Signor Ministro Guardasigilli.

Quest'articolo, com'è naturale, è compilato nello stile delle leggi italiane; e quando dice « senza pregiudizio del e leggi penali generali » intende le leggi penali generali del Regno, e soprattutto il Codice penale del novembre 1859, vigente nella più gran parte d'Italia. Ora, come faremo ad applicare questo articolo 19 nelle Province Venete, nelle quali ha tuttavia forza di legge il Codice penale austriaco?

Quest'articolo minaccia la pena della interdizione dai pubblici Uffizi; e nel Codice penale austriaco la interdizione dai pubblici Uffizi non è scritta nel novero delle pene; ma la privazione, la perdita di taluno dei diritti, ai quali accenna il Codice Penale generale del 1859 quando definisce la interdizione dei pubblici Uffizi, dal Codice austriaco sono indette, anzichè come pena, e me effetto penale delle condanne per titoli criminali.

Andiamo innanzi.

Questo articolo 19 contempla, e doveva contemplare il reato di corruzione; il quale, se la memoria non mi tradisce, è definito negli articoli 217, 218, 219 del codice del 1859, ma non lo è punto nel Codice penale austriaco.

Nel Codice penale austriaco v'è bensì nei paragrafi 101-105, sotto il titolo dell'abuso del potere d'ufficio, qualche disposizione che potrebbe forse, per ragione di somiglianza o di analogia, applicarsi al reato di corruzione: ma fatto sta che il reato di corruzione, cogli elementi e gli estremi dei quali esso si compone secondo il Codice penale del 1859, non è direttamente nè nominato nè punito dal Codice penale austriaco: e niuno ignora come gli argomenti di somiglianza, o di analogia, siano pericolosi nei giudizi penali.

Ritorniamo quindi l'attenzione de' Signori Ministri sopra queste gravissime anomalie: e sollecito, come ho sempre, e pur troppo inutilmente sollecitato, il momento in cui le Province Venete vengano pareggiate alle altre del Regno nella legislazione che dicesi giudiziaria; massimechè recentemente il signor Ministro delle Finanze le ha pareggiate alle altre nella legislazione finanziaria.

Ministro dell'Interno. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Sta pur troppo, che abbiamo tuttora in Italia in parecchie materie e specialmente nella penale, legislazioni diverse.

Dirò innanzi tutto qual sia e debba essere l'effetto delle disposizioni di quest'articolo a fronte di un tal fatto.

Le parole, che leggonsi in fine dell'articolo 19 « senza pregiudizio del disposto delle leggi penali generali » s'intendono, e non ponno intendersi, che alludere alle leggi penali generali che sonq vigenti in ciascuna parte d'Italia rispettivamente.

Ond'è che nelle provincie austriache dove vige ancora una speciale legislazione, il Codice penale austriaco è la generale legge penale a cui per quelle provincie si riferisce l'articolo in discussione.

Non può quindi essere dubbio che, secondo quest'articolo, in ciascuna parte d'Italia si debbono applicare, oltre alle disposizioni penali di quest'articolo stesso, anche quelle che vi possono esistere nelle leggi penali che imperano in ciascuna di esse.

Quanto poi alle singole disposizioni che vi possono essere nelle diverse leggi che riguardano le varie parti d'Italia, ciò non rileva gran fatto. L'unica conseguenza sarà quella che viene dall'aver una legislazione che non è conforme, in quanto che in un luogo un reato sarà punito in un modo, in un altro luogo sarà punito con altra pena; ma si applicherà sempre in forza di quest'articolo quella legislazione che vige in quella parte del Regno nella quale il reato sarà stato commesso.

Quanto poi all'osservazione che faceva l'onorevole Tecchio, che nel Codice penale austriaco non sia compreso fra i reati quello di corruzione, confesso che al momento non saprei conoscerne l'esattezza; ma il solo fatto che essa viene dall'onorevole Tecchio, è sufficiente argomento per non dubitarne. Dirò soltanto che il reato della corruzione è però contemplato in quest'articolo e che anche nella Venezia dovrà essere punito colle pene che vi sono comminate; ond'è che l'unica conseguenza del fatto allegato dall'onorevole Tecchio sarebbe, che ove la legislazione contempla già questo reato come reato comune, sarebbe punito colle disposizioni che si contengono nelle leggi generali penali, ed inoltre a termini della presente legge; e nel Veneto non sarebbe punito che in conseguenza di questa legge, ove il reato stesso non sia inoltre contemplato dalle leggi generali penali già vigenti.

Rispetto all'ultima istanza che fece l'onorevole Senatore Tecchio, dirò che niuno più di me e del Ministero desidera di pareggiare in tutte le parti d'Italia la legislazione, ma non ignora l'onorevole Tecchio ed il Senato quali e quante difficoltà pratiche s'incontrano nell'applicazione assoluta di questo principio, la quale richiede che molte parti della legislazione e della amministrazione siano contemporaneamente unificate. Il

Ministero se ne occupa indefessamente; ma non bisogna dimenticare che debbonsi dare provvedimenti di diversa natura i quali è necessario che debbano essere tra loro concorlati, imperocchè in tutte le materie legislative ed amministrative v'ha un legame per cui difficilmente l'una si può considerare separatamente dall'altra.

Tutte queste difficoltà congiunte a quelle del gran numero di provvedimenti finanziari gravissimi, che il Ministero dovette in tempo breve presentare al Parlamento, varranno, io spero, a spiegare il perchè il Ministero non potè essere in grado di proporre prima d'ora quell'unificazione, che è pure nei suoi desiderii, ed alla quale non mancherà di attendere.

Senatore **Tecchio**. Domando la parola.

Presidente. La parola è al Senatore Tecchio.

Senatore **Tecchio**. Prima di tutto, se io desiderai che nelle Provincie Venete venga introdotta la legislazione italiana, che colpisce direttamente i reati di *corruzione*, lo desiderai, e lo desidero, pel bene pubblico. Grazie a Dio, le Provincie Venete sono forse, e senza forse, meno corrotte di altre: ma allor hè una nuova legge del Regno prevede il reato di corruzione in una materia speciale, qual è quella di che ci occupiamo, bene sta che anche nella Venezia si sappia che, se colà questa speciale corruzione si introducesse, la verrebbe punita così come la punisce nella più gran parte d'Italia il Codice penale del 20 novembre 1859. Nè basterebbe che, se avvenissero di codesti reati nella Venezia, il colpevole soggiacesse (secondo ha osservato il signor Ministro dell'Interno) alla pena portata nel primo inciso dell'articolo 19 di questo progetto di legge, quando le circostanze o le qualifiche del reato fossero tali da dovere altresì attirare sui colpevoli le maggiori pene stabilite dal detto Codice generale.

In secondo luogo, debbo dichiarare che io dissento assolutamente dall'opinione del signor Ministro dell'Interno riguardo alle difficoltà, che egli intravede, alla unificazione legislativa del Veneto, per ciò che spetta alle leggi che si dicono giudiziarie.

Un tempo ci era una non lieve difficoltà, la quale dipendeva dall'opinione invalsa soprattutto in molti di quegli Avvocati, che le leggi e i Codici italiani non fossero punto migliori degli austriaci, e quindi non fosse bene di estenderli alla Venezia sino a che non ci si introducessero radicali innovazioni e riforme. Fortunatamente si costituirono associazioni di giureconsulti, ed una specialmente n'è sorta nella città di Venezia, alla quale presero parte avvocati di tutte le Provincie Venete; e questa associazione, che pur da principio nella sua maggioranza esitava circa la unificazione, ha fatto e pubblicato, due mesi or sono, la sua relazione, nella quale riconosce il pregio della legislazione italiana al confronto della austriaca...

Senatore **Poggi**. Domando la parola.

Senatore **Tecchio**... espresse bensì il desiderio di

qualche riforma, ma indicò che sacrificerebbe anche questo desiderio purchè l'unificazione non venisse più oltre indugiata.

Ricordo al signor Ministro che si tratta di introdurre nel Veneto, o'tre a tante altre leggi correlative e accessorie, ben sei Codici del Regno d'Italia, cioè il Codice Civile, il Codice di Procedura Civile, il Codice Penale, il Codice di Procedura Penale, il Codice Mercantile, e quello di Marina Mercantile.

Questi Codici naturalmente non si possono attuare li per li, da un istante all'altro: se si trattasse di una legge breve e di materia speciale, qual è la legge in discussione, basterebbe forse che la venisse pubblicata un mese o un quindici giorni prima del tempo in cui deve andare in esercizio; ma sei Codici debbono essere lungamente esaminati e studiati prima che venga il giorno della loro attuazione: e però, quando io chieggo la pronta unificazione legislativa, non intendo già che i sei Codici si debbano pubblicare perchè comincino ad aver vita dopo uno o due mesi; intendo che siano pubblicati al più presto possibile, perchè nell'intervallo tra la pubblicazione e l'attuazione se ne possano, come ragion vuole, meditare ed apprendere e le disposizioni e lo spirito.

La mia età è molto avanzata: ho studiato ed applicato lunghi anni i Codici austriaci: poi, lunghi anni, ho studiato e applicato i Codici italiani: e non posso non esser convinto che questi meritino senza dubbio su quelli la preferenza: specialmente se penso che i Codici italiani o nacquero o furono riformati dopo che il paese è retto a forme costituzionali, e invece i Codici austriaci sursero allora che l'Austria giaceva sotto il Governo assoluto; di che torna evi lente che, se non fosse per altro, la introduzione dei Codici italiani nella Venezia dovrebb'essere affrettata per questo, perchè i Codici austriaci non possono rispondere, e non rispondono, ai principii del nostro diritto pubblico.

Conchiudo dicendo che, per mio avviso, non si ha vera unità politica, dove non è vera unità giudiziaria.

Presidente. La parola spetta al signor Ministro dell'Interno.

Ministro dell'Interno. Mi spiace che l'onorevole Senatore Tecchio reputi molto facile ciò che in verità creto che non sia. È cosa di fatto, che si sta studiando e anzi è fatto un lavoro per la riforma e la unificazione della legislazione penale. Ora io domando: sarebbe conveniente che si pubblicasse ora il Codice penale attuale nella Venezia, per poi tornare a cambiarlo in breve per dar luogo alla nuova legislazione?

È possibile pubblicare i Codici scompagnandoli dall'organamento giudiziario che è oggetto di una legge già presentata al Parlamento?

Adduco solo questi esempi, perchè bastano a provare, come le cose siano talmente connesse fra loro, che non se ne può fare una parte senza addivenire al tutto, il che non è sì facile come l'onorevole Tecchio dà a divedere di credere.

Il Governo desidera più che altri mai questa unificazione; la quale condurrà a facilitarli d'assai anche l'amministrazione; ma all'impossibile nessuno è tenuto, ed il fare per disfare poi tosto il fatto, non è nè cosa seria, nè prudente.

Voglia persuadersi il Senato, che se il Ministero non ha potuto in materia sì grave, difficile e delicata presentare finora quel complesso di provvedimenti che sarebbe necessario, ciò non avvenne che per le difficoltà, e per gli ostacoli che vi opposero le circostanze, e che vi oppone la natura stessa del soggetto.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Dal momento che l'onorevole Signor Ministro dell'Interno ha ricordato, che un progetto di unificazione legislativa fu presentato nell'altro ramo del Parlamento, cosa che non aveva ricordato avanti, sarebbe venuta meno in me la ragione di insistere sull'argomento. Altra volta io aveva fatte vive premure al Ministro Guardasigilli perchè affrettasse l'unificazione legislativa per il Veneto; or che il Ministero compì il suo debito io non insisto, giacchè non dipende più da esso che abbia corso quella legge.

Solamente unisco la mia debole voce a quella del Senatore Tecchio, perchè questa unificazione possa essere fatta al più presto, come necessaria non solamente sotto l'aspetto politico giudiziario, ma anche finanziario, poichè nè la legge sul registro e bollo, nè quelle sulle tasse governative che ora discutiamo, possono essere applicate al Veneto per mancanza di leggi comuni; ciò che forse sarà causa anche di minore entrata per l'erario. Vi è massima urgenza che questa unificazione sia fatta, e spero che anche l'altro ramo del Parlamento vorrà presto votarla.

In merito poi a quanto disse il Senatore Tecchio rispetto alle leggi austriache; osservo, che anche la Toscana ha un Codice penale speciale; ma ritengo che gli schiarimenti dati dal Signor Ministro dell'Interno siano sufficienti.

I diversi paesi hanno diversi Codici; qui in Toscana vige quello del 53, e sotto il nome di leggi penali generali, l'articolo presente ha inteso discorrere delle leggi penali che dispongono intorno ai reati comuni.

Senatore Bellavitis. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Bellavitis. Ho domandata la parola per unirmi al desiderio che ha testè espresso l'onorevole collega Senatore Tecchio, affinchè si faccia presto questa unificazione.

Io aggiungerò questa osservazione; sono repute due conquiste della moderna civiltà, i giudizi per Giurati e la legge sullo Stato Civile: ora, dopo due anni di liberazione, il Veneto non ha Giurati, non ha leggi sullo Stato Civile, non ha unità di pesi e misure.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 19. Chi lo approva, sorga.

(Approvato).

« Art. 20. Dove il Governo lo riconosca indispensa-

bile, potrà aggregare ai contabili dello Stato qualche agente collettore incaricato di recarsi a riscuotere direttamente dai mugnai le somme da loro dovute. »

(Approvato.)

« Art. 21. Per la provvista ed applicazione dei contatori ed altri congegni meccanici di cui all'articolo 2, viene stanziata nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero delle finanze del corrente esercizio la somma di lire 3,000,000. »

(Approvato.)

« Art. 22. Il Governo avrà facoltà di sostituire con Decreto Reale al contatore dei giri ogni altro congegno meccanico che fosse in seguito riconosciuto più atto ad accertare il lavoro fatto dal mulino, rimanendo ferma sempre la tariffa di cui all'articolo 1. »

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola il Relatore.

Senatore Scialoja, Relatore. Io credo questa disposizione, come già scrissi nella Relazione anche in nome della Commissione di finanza, molto prudente e saggia, perciocchè trattandosi appunto dell'applicazione di un mezzo meccanico che serve di riscontro, se si perfeziona o se ne inventi altro che risponda meglio allo scopo, è utile che anticipatamente la legge abbia dato questa facoltà al Ministro.

M'importa solamente di dichiarare per parte mia e anche di chiedere al signor Ministro, qual è il suo intendimento intorno al significato di quest'articolo.

Io credo che implicitamente l'articolo abbia dato facoltà al signor Ministro di potere modificare corrispondentemente alle esigenze di questo nuovo trovato tutte le altre disposizioni della legge, che non siano le tariffe del primo articolo; che il legislatore abbia voluto intendere, che quando si trovasse un nuovo mezzo meccanico, a lui ora ignoto, certamente potesse il Ministro applicarlo e nello stesso tempo modificare tutte e singole le disposizioni della legge che per avventura renderebbero impossibile questa applicazione.

Per me il legislatore ha avuto tanto questo concetto per quanto ha eccettuato da questa specie di riforma organica della legge il solo articolo primo; *Ubi voluit dixit; exclusio unius, exclusio alterius*; sono regole notissime di ermeneutica legale.

Quando il legislatore ha detto al Ministro: io vi do facoltà di applicare un nuovo congegno che voi giurichereste più acconcio, solo vi fo il divieto di variare le tariffe, implicitamente ha detto: vi do la facoltà d'introdurre nelle altre disposizioni organiche della legge tutti quei mutamenti che rendano possibile l'applicazione del nuovo congegno.

Mi importava appunto di fare questa dichiarazione, affinchè sia d'oggi fosse inteso l'articolo non per interpretazione estensiva, ma per l'interpretazione sua naturale.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io non vorrei che l'in-

interpretazione data dal signor Relatore della Commissione di Finanza a quest'articolo si potesse ritenere fatta da un punto di vista un po' troppo largo. Imperocchè dubiterei che cotesta interpretazione venisse in certo modo a turbare l'economia della legge.

Io ho sempre inteso che con questo articolo il potere esecutivo, applicando le disposizioni della legge per mezzo del contatore dei giri avesse facoltà di sostituire nei casi in cui fosse opportuno di farne l'esperienza un altro congegno, il quale potesse riuscire più soddisfacente del contatore dei giri.

Io credo che la legge dia facoltà di derogare in tal caso a quelle disposizioni della legge medesima, che a quel dato congegno non si adattassero. Ma non credo che essa dia facoltà di estendere molto largamente questo nuovo congegno, senza una speciale autorizzazione.

E trovo ragionevole che sia accordato al Governo di fare esperimenti anche di una certa estensione con nuovi meccanismi, mentre non credo che dovrebbe estendersi troppo largamente cotesta facoltà, imperocchè quando un nuovo meccanismo fosse veramente trovato che desse migliori risultati, sarebbe il caso di tornare al Parlamento, e domandare modificazioni sostanziali e definitive alla legge che adesso è presentata, la quale legge, non bisogna dimenticarlo, è coordinata all'azione ed ai modi di azione dell'istrumento che è stato adottato, e potrà, e dovrà anzi essere modificata qualora lo strumento più preciso e più corrispondente all'uopo si venisse ad immaginare.

Questo è il concetto che io mi faccio intorno a questo articolo.

Io credo dunque che il Governo abbia da un lato il diritto, e dall'altro il dovere, di fare studiare ed esaminare quei nuovi meccanismi che possono essere presentati, per vedere se veramente ve ne fossero alcuni i quali nella pratica potessero soddisfare meglio dei semplici contatori dei giri delle macchine.

Mi sembra che questo sia lo scopo dell'articolo e che esso non rimetta punto in questione il concetto degli altri articoli della legge.

Senatore Scialoja. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Mi pare che sostanzialmente non differisca l'opinione dell'onorevole Ministro dalla mia; io non intendo che egli, ogni volta che credesse di sostituire al contatore dei giri un altro congegno, abbia a rifare la legge da capo a fondo; ma certamente, se si sostituisce un numeratore ogni anno al contatore dei giri, io affido se non è costretto a mutare 8 o 10 degli articoli della legge.

Io non so come egli possa immaginare di poter presentare un altro congegno meccanico senza discostarsi non da uno ma da più articoli della legge. Dunque quando io parlavo del caso previsto dall'articolo, cioè che trovato un nuovo congegno meccanico, e conosciuto più atto del contatore dei giri, possa applicarlo; quando

io parlo da questo concetto, diceva che implicitamente egli ha la facoltà di introdurre nella parte organica della legge tutti quei mutamenti che sono necessitati da questo nuovo mezzo meccanico, io non diceva punto cosa diversa da quella che sicuramente ha voluto intendere il signor Ministro; altrimenti l'articolo sarebbe vano, la facoltà datagli sarebbe oziosa, e ciò che pretende egli di fare, impossibile; perchè se egli, ripeto, vuole applicare un nuovo congegno, il quale necessiti alcune modificazioni, e crede di non poter fare queste modificazioni, implicitamente crede di non potere applicare il nuovo congegno. Ma quali saranno queste modificazioni nè egli, nè io, nè altri può dirlo.

Sono quelle necessitate dall'applicazione del nuovo congegno; e queste certamente tutte può farle, eccetto una, che l'articolo 22 ha indicata, cioè la modificazione della tariffa indicata nell'articolo 1.

Ma dice il signor Ministro; io credo che quelle facoltà mi sono date soltanto per fare esperienze. Ma, Dio buono, se egli vuole così legarsi le mani, bisognava che se le facesse legare dall'articolo 22, che invece gliel'ha sciolte assolutamente.

L'articolo 22 dice: « Il governo avrà facoltà di sostituire con Decreto Reale al contatore dei giri ogni altro congegno meccanico che fosse in seguito riconosciuto più atto; » dunque suppone già gli esperimenti fatti, « ad accertare il lavoro fatto dal mulino » rimanendo ferma sempre la tariffa di cui all'articolo 1. Il Ministro potrà come individuo dichiararsi legato, perchè quando il potere legislativo, quando voi gli concedete una tale facoltà, è in suo pieno arbitrio di non usarne. Ma il Ministro è una istituzione, e il conte Digny è un individuo: egli può come Digny dire; intendo di non servirmi di questa facoltà; ma la istituzione Ministro non può accettar questa legge come irrevocabile.

Dunque io intendo che voi potere legislativo, votando l'articolo 22, date al Ministro delle Finanze una facoltà che credo preziosa per assicurare in gran parte l'applicazione di questa legge; cioè che quante volte, come io spero, essendo rivolta già l'attenzione di molti meccanici a questo studio, si riesca a sostituire al contatore dei giri, di cui, come avviene sempre quando si attende molto da una cosa, pare che il signor Ministro delle Finanze sia molto invaghito, quando un congegno nuovo si sostituisce a questo, non sia certo il Ministro delle Finanze di trovare qualche articolo di questa legge inconciliabile con l'applicazione di questo nuovo congegno. Io credo che l'articolo 22 è chiaro, e che ha voluto dare questa facoltà al Ministro, quantunque egli modestamente pare che la ricusi.

Presidente. La parola è al Senatore Di Castagnetto.

Senatore Di Castagnetto. Io divido perfettamente l'opinione dell'onorevole Scialoja. A mio avviso la sostanza di questa legge sta tutta nell'articolo 1. Nella facoltà cioè data al Ministero di stabilire una tariffa

sul macinato: la facoltà poi di stabilire sanzioni penali non può essere prescritta che per legge.

Del resto, tutti gli articoli che hanno rapporto al contatore meccanico, io non li potrei ammettere se non vi fosse la salvaguardia dell'articolo 22. Io ho visto che c'è una incertezza, una esitanza nel Governo stesso in riconoscere la possibilità che questi contatori riescano a funzionare. Dunque io metto per base che il Parlamento dà facoltà al Governo di stabilire la tassa, ma poi dà ampia libertà coll'articolo 22 al Governo stesso di prescrivere tutte quelle modificazioni, tutti quegli ordinamenti che possono essere meglio adatti all'esecuzione della legge. Insomma, noi abbiamo votata la legge, la esecuzione la lasciamo pienamente alla fiducia che abbiamo per ciò riposta nel Governo. Io credo che il signor Ministro non possa rinunziare a questa facoltà, io credo che il Parlamento non possa provvedere altrimenti che lasciando questa facoltà al Ministero, poichè l'esito di contatori meccanici è ancora in questo momento dubbio e potrebbe fare nascere molte complicazioni.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io mi propongo spiegare meglio al Senato la condotta mia che forse è stata non perfettamente intesa.

Io non intendo rifiutare nell'applicazione di questa legge nessuna responsabilità, intendo accettare quella che effettivamente la legge dà al ministro.

Non nascondo che a me ripugna sempre di esigere queste libertà, che la legge accorda al potere esecutivo, quando si tratta che io stesso devo applicarla. Quindi avevo cercato di limitare le facoltà date dall'articolo 22 in modo però che veramente non precludessero la via all'applicazione di un congegno più perfetto, più adatto, più soddisfacente del contatore dei giri, mentre si facevano prescrizioni che sopra i giri delle macchine erano più specialmente appoggiate. Questo concetto mi pare sia quello che veramente informa l'articolo 22, il quale per conseguenza lascia al Ministro tutte quelle maggiori facoltà che possono essere reputate necessarie per non precludere la via al ritrovare e ad applicare un congegno migliore. Ma a me pare o Signori, che quando si trattasse di estendere questo congegno migliore sopra tutti i mulini del Regno evidentemente ci sarebbe tutto il tempo per poter tornare a proporre al Parlamento quelle modificazioni alla legge che sarebbero necessarie. Quindi non mi sembra opportuno di accettare una interpretazione così lata che metterebbe in certo modo tutta la legge nell'arbitrio dell'autorità ministeriale.

Io intendo, lo ripeto, che con quest'articolo si voglia lasciare aperta la via al perfezionamento dei meccanismi che possono servire alla riscossione di questa tassa. Non entrerà a parlare dell'opinione che io posso avere, per quel poco che posso intendermi di questa materia, intorno all'efficacia e al perfezio-

namento di codesti meccanismi e intorno al modello o al principio che sia da preferirsi. Sarebbe questa in certo modo una discussione accademica e io ne ho detto già abbastanza nel discorso che ebbi ieri l'onore di fare, e non voglio tediare più lungamente il Senato con questo argomento.

Presidente. Metto ai voti l'articolo 22 (*V. sopra*).
(Approvato)

« Art. 23. Sulle farine importate dall'estero si pagherà al passaggio della linea doganale il dazio stabilito nell'articolo 1 per il relativo cereale coll'aumento di un quinto; e ciò in aggiunta a quei dritti doganali a cui fossero già sottoposte.

Sul pane, sul biscotto e sulle paste importati nel regno, si pagherà una tassa eguale a quella che colpisce le farine di cui sono composti.

La tassa sarà riscossa anche all'entrata nelle città franche, eccettuato il caso di transito.

Alla esportazione dallo Stato delle farine, del pane, del biscotto e delle paste, sarà restituita la tassa di macinazione, con le norme che verranno prescritte per Decreto reale, ragguagliando il quintale di farina a chilogrammi centoventicinque di grano e colla deduzione del 10 per cento.

La restituzione della tassa nel caso di esportazione non avrà luogo pel primo trimestre del 1869, se non previa giustificazione che la farina pagò effettivamente il dazio di macinatura.

(Approvato)

« Art. 24. La presente legge andrà in attività col primo gennaio 1869; e, a datare da tal giorno, le disposizioni dell'art. 5 del Decreto legislativo 28 giugno 1866, N. 3023, saranno applicate eziandio ai redditi provenienti dai titoli del Debito Pubblico, nei quali si riscuoterà l'imposta di ricchezza mobile, mediante ritenuta, all'atto del pagamento degli interessi fatto dal Tesoro così all'interno che all'estero.

Presidente. Ha la parola il Senatore Mamiani.

Senatore Mamiani. Io mi era fatto inscrivere per parlare su questo articolo dove leggo che la ritenuta sui titoli del credito pubblico è estesa indifferentemente così agli Italiani come agli stranieri.

Io credeva di scorgere in tale dilatazione un'infrazione manifesta ad un principio di giustizia internazionale, e tanto rimaneva di ciò, (dirò schietto) dolente e mortificato pel mio paese, in quanto che il risparmio del Tesoro è piccolo, e dall'altra parte è mirabile l'abnegazione pronta, generale, esemplare di tutta la Nazione per tenere alto ed immacolato il suo nome, integri e perfettamente soddisfatti i suoi impegni economici. Ma quando io vi avrò provato, o Signori, e, credo, con evidenza, che questa dilatazione indebita della legge infrange un principio di giustizia internazionale, viola un diritto, abusa della forza, s'io non verrò a proporvi un qualche emendamento, un correttivo, una restrizione all'articolo, sarà opera inutile.

Ora, il corso della discussione mi ha fatto molto pensare intorno di ciò. E prima cosa, ho notato che la Commissione perpetua nostra intorno alle finanze, sebbene proponga molte modificazioni alla legge sul bollo e registro, si è astenuta con iscrupolo da qualunque menda intorno di questa legge. Di più, ho veduto e sentito che tutte le osservazioni e qualche volta le censure fatte dagli ottimi miei colleghi sull'articolo tale e sul tal altro sono poi cadute, come dire, per terra, e senza concludere in un rispettivo emendamento. Sognosi tutti invece gittati sul futuro Regolamento che sembra dovere avere assai buone spalle per addossarsi e reggere tante diverse e minute interpretazioni ed applicazioni. Oltre ciò, dalla fisionomia morale, e così chiamata, dell'intera adunanza, da cento indizi che non si descrivono, ma pure si sentono, raccolgo che veramente il Senato desidera che la presente legge compia col nostro voto le sue filiere parlamentari.

Dopo questo, ogni speranza di vedere accettato l'emendamento mio all'art. 24 si consuma e dilegua.

Che farò io adunque in simile caso? Non posso neanche rimettere la cosa al Regolamento come hanno fatto i miei colleghi preopinanti; e se mai lo tentassi, risponderebbe egli con umiltà necessaria: Che vuoi figliuol mio, a me non è lecito di potere più della legge.

Dunque io mi restringerò a soddisfare un puro debito mio personale e sgravare la mia coscienza, la quale a dire il vero, quanto più ha pensato sulla materia, tanto più è rimasta convinta dell'ingiustizia che noi commettiamo. Protesto quindi, protesto sull'indebita dilatazione che l'articolo 24 fa della ritenuta ai possessori stranieri (stranieri dico) dei titoli del debito Pubblico. Io certo vi avrei dimostrato (mi sento l'animo di dirvi) con piena evidenza, che questi titoli verranno colpiti omniamente da una tassa speciale in particolar modo proibita dalle nostre leggi. Io non ho potuto rianuovermi dalla mia ferma persuasione, nè per tutto ciò che ho letto delle cose discusse in altro recinto, nè per la detta Relazione della Commissione, nè infine per i cenzi che udii ieri stesso dal labbro del signor Ministro.

Dopo compiuto quest'atto di protestare che so...

Presidente. La prego, le proteste non sono ammesse dal nostro Regolamento.

Senatore Mamiani. In nessun tempo? in nessun significato? Allora la ritiro. Se vi è un significato che possa passare, mi lasci l'uscio aperto, signor Presidente: se non si può in verun modo, allora mi disdico. Nessuno è più di me genitore dell'obbedienza alle leggi ed ai Regolamenti.

Importanto, dopo compiuto ciò che non posso nominare, mi rimane solo di esprimere ai miei colleghi onorandi che non ostante l'articolo da me riprovato nella sua estensione, io accetto in corpo la legge e le darò il mio suffragio; perocchè il mio dovere supremo è innanzi tutto verso la patria mia, e la prima delle giustizie è salvare il proprio paese.

(Voci. Bravo! Bene!)

Presidente. La parola è al Senatore Di Castagnetto.

Senatore Di Castagnetto. Signori Senatori! A proposito di questo articolo 24 io non posso a meno di sottoporvi due riflessi, uno che chiamerò di opportunità ed anche di convenienza, l'altro sul merito della disposizione.

In quanto all'opportunità, o Signori, io osservo che una disposizione di quest'importanza intercalata nella legge della macinazione con cui non ha nessuna specie di rapporto, indica un'esitanza, un dubbio che non onora nè il Governo nè il Parlamento.

Se noi crediamo di potere derogare alle leggi esistenti, si faccia, e si faccia con una legge apposita. Ma che gli esteri vengano a trovare la loro condanna in una legge sul macinato, lo ripeto non lo trovo degno di voi e del Governo.

Venendo poi al merito della legge, io ho fiducia che il Senato costante nelle sue tradizioni, non vorrà mancare agli impegni che furono presi in faccia al Paese, in faccia al mondo.

La legge del 24 dicembre 1819 sul Debito Pubblico è chiara...

Senatore Ricci. Non esiste più.

Senatore Di Castagnetto. Se non esistessero i creditori, non esisterebbe la legge; ma come i creditori esistono, debba esistere la legge.

La legge del 1819 prescrive: « La detta rendita sarà esente da ogni legge di pona, ritenzione, confisca e imposizione si in tempo di pace, che in tempo di guerra, ed il pagamento non sarà mai ritardato per qualunque causa anche di pubblica utilità e necessità dello Stato e del Governo ».

Una voce. È derogata.

Mi permettano di continuare le mie osservazioni.

I creditori dello Stato ebbero in mira il beneficio che questa legge loro prometteva. Ma si dirà non esistono più questi creditori, come osservava l'onorevole Senatore Ricci.

Senatore Ricci. Io ho detto che non esistono più le cartelle.

Senatore Di Castagnetto. Se non esistono più le cartelle, io dico che esistono i creditori. La legge del 1861, la quale ha unificato il Debito Pubblico del Regno d'Italia non ha potuto pregiudicare i diritti dei creditori; se a noi è convenuto di riunire tutti i debiti in un solo, i creditori anteriori per i loro crediti devono riposare sotto l'egida delle leggi antecedenti.

La legge poi del 1831 così prescrive:

« Le rendite iscritte nel Gran Libro non potranno mai in nessun tempo, e per qualunque causa anche di pubblica necessità venire assoggettate ad alcuna speciale imposta, e il loro pagamento, come era detto nella Legge del 1819, per qualunque causa non sarà ritardato ecc. »

Ora, quest'imposta è un'imposta generale, o è un'imposta speciale?

Mi si dirà è un'imposta generale. Io dico che per i creditori all'estero è un'imposta speciale. I creditori all'estero che comprano fondi pubblici italiani, li comprano perchè li sapevano godere di questo beneficio. I creditori all'estero non sono obbligati a sopportare i pesi dello Stato. I creditori all'estero dispongono di questa proprietà come di una proprietà in comune commercio, e non possono essere assoggettati ad un'imposta che per legge speciale.

Mi si osserverà che anche colla legge sulla ricchezza mobile furono di già sottoposti a tassa i fondi pubblici.

Quando fu fatta la legge sulla ricchezza mobile, io non era di quest'opinione, nè io credeva che si potesse da una sola delle parti derogare ad un patto bilaterale; però è legge dello Stato e la rispetto come tale. Tuttavia ci è la grandissima differenza che nella ricchezza mobile dipende dal proprietario delle cedole il fare la sua consegna.

I proprietari all'estero non sono tenuti come i cittadini dello Stato a consegnare la loro ricchezza mobile; e d'altronde le cartelle al portatore restano, si può dire, di loro natura esenti.

Senatore Lauzi. Domando la parola.

Senatore Di Castagnetto. Ma dal momento che si tratta di venire a colpire i vaglia alla loro radice per mezzo della ritenzione, dico che per gli esteri è una vera imposizione speciale, e che noi non possiamo, senza mancare alle disposizioni delle leggi precedenti, imporre ad essi questa tassa.

Dopo queste osservazioni, io credo inutile di rappresentare al Senato le conseguenze che potrebbero derivarne qualora il paese avesse a fare ricorso al credito.

Questa osservazione, a mio avviso, è secondaria dopo quello che si riferisce alla buona fede internazionale, perciocchè quelli che acquistano le cedole del debito italiano anteriormente ancora alle leggi presenti, le acquistano sotto la tutela delle leggi che le esentano dalle imposte.

Presidente. La parola spetta al Senatore Balbi-Piovera.

Senatore Balbi-Piovera. Sarò brevissimo come di consueto.

Io non posso ammettere questo art. 24. Non mi servirò della parola protesta, essendo questa bandita dal Senato.

È certo che l'art. 24 è informato a tutt'altre idee che non il rimanente della legge.

Questa tende ad una imposta indiretta, non già ad una imposta diretta.

Non entrerà a discutere del fondo della questione, dei diritti che possano competere alla nazione, al Parlamento, al Governo, di colpire le cedole con una imposta qualunque sia sotto la denominazione di ricchezza mobile od a tra qualsiasi. Dirò solo che d'innanzi all'Europa, d'innanzi al mondo, l'Italia non deve

confondere le materie finanziarie e imponibili come fa con questa legge.

Senatore Poggi. Domando la parola.

Senatore Balbi-Piovera. Le imposte indirette le ho sostenute; ma questo genere d'imposta diretta debb'essere discusso quando sarà presentato un progetto di legge speciale. Questa è la ragione per cui ho chiesta la parola. Io non dico che si metta o no quest'imposta. Non combatto i diritti che vi possano avere Nazione, Parlamento e Governo; dico solo che questa materia non è al suo posto in questa legge del macinato, e che la medesima deve avere un posto particolare. Se si vuole imporre le cedole, lo si faccia con legge dopo studi lunghi, profondi, severi.

Presidente. La parola è al Senatore Poggi.

Senatore Poggi. Ho domandata la parola non per oppormi alla ritenuta giacchè il Senato ricorderà, che io fui dei pochi che appoggiarono due anni sono l'articolo di legge votato dalla Camera dei Deputati.

La credeva una necessità giuridica, perchè mi pareva che nella legge sull'imposta di ricchezza mobile oramai fosse sancito il principio, che nel fissare gli elementi di quella imposta dovessero entrare anche le rendite, le annualità, gli interessi dovuti dallo Stato senza escluderne nessuno.

A me parve risultasse con uguale chiarezza dalle varie e concordi disposizioni della legge, che nessuna specie di rendita era esclusa, che non era fatta distinzione tra possessori esteri, e possessori nazionali, e che si riconosceva, come infatti è, che la rendita del Debito Pubblico essendo una ricchezza che si produce nello Stato, doveva appunto nello Stato tassarsi.

Quest'opinione che mi condusse allora a ritenere che con la imposta della ricchezza pubblica si colpivano anche le cedole della rendita pubblica e mai non mi faceva nascere il dubbio che oggi ha sconfortato l'animo dell'onorevole Senatore Mamiani il quale teme che la legge presente sia ingiusta, specialmente di fronte agli esteri.

Non andrò a guardare quali erano le disposizioni di legge vigenti prima del 1864, non andrò nemmeno ad esaminare se conveniva o no che la legge del 1864 fosse fatta in quel modo. Essa è quel che è, e non si può discutere; essa ha colpito tutti gli averi e tutte le rendite, senza guardare al possessore. Il solo inconveniente che aveva quella legge stava nella mancanza di un modo di esecuzione efficace.

Ed allora appunto io opinava che era una necessità la ritenuta, perchè senza di essa si aveva una differenza di sorti. Bisognava pareggiare giuridicamente tutti i possessori della rendita; poichè la rendita era stata colpita non era giusto che alcuni potessero sfuggire alla tassa impunemente, mentre altri la sopportassero; non era giusto che i forestieri che possedessero la rendita la esigessero senza curare il pagamento della tassa, e quindi io diceva e proponeva al Senato un emendamento concepito in questi termini che o si a-

bolisse addirittura il titolo dell'imposta sulla rendita della ricchezza pubblica, ovvero si adottasse la ritenuta come l'unico mezzo di poterla esigere dirimpetto a tutti.

Il titolo dell'imposta a parer mio e di molti altri Collegli era incontrastabile perchè era scritto nella legge del 1864.

Nè si disputò di questo nel 1866; nè il Senato si trattenne dal votare la ritenuta, perchè dubitasse che la rendita non potesse colpirla. La ragione unica per la quale il Senato non approvò l'articolo votato dalla Camera dei Deputati, fu quella della sua inopportunità, ma tutti furono concordi nell'opinare che le rendite pubbliche fossero soggette alla ricchezza nobile senza distinzione tra quelle possedute dagli esteri e quelle possedute dai nazionali.

Quella che era una necessità giuridica nel 1866 oggi è divenuta anco una necessità finanziaria.

Oggi si è voluto che tra i mezzi appunto di far fronte al dissesto finanziario, oltre alle nuove imposte indirette si aggiunga ancora quello della ritenuta sulle cedole che non si adottò nel 1866.

Cotale provvedimento in definitiva riuscirà utile agli stessi portatori della rendita, perchè con questa e con le altre tasse presentate dal Ministero e approvate dal Parlamento noi eviteremo una catastrofe peggiore che potrebbe portare alla conseguenza o di una riduzione, o di una sospensione nel pagamento della rendita.

Io credo dunque che l'interesse stesso dei possessori della rendita sia esteri come nazionali, li consigli a sottostare di buon animo alla ritenuta, la quale, è tanto vero che non peggiora le loro condizioni, che mentre è stata già votata dalla Camera dei Deputati, la rendita invece di ribassare, è andata sempre crescendo di prezzo. Si potrà dagli esteri disputare, e forse dolersi delle cause che hanno prodotto presso di noi questa luttuosa necessità, sebbene le cause stesse che hanno indotto questa necessità sianci ritrovate in altri tempi e in altri paesi. Pur troppo la storia delle rivoluzioni più o meno si rassomiglia in ogni parte dell'Europa, e quello che facciamo noi oggi, è stato in altri tempi fatto, e forse in misura più esorbitante in altri paesi. Dunque ciò che meglio può farsi è di studiare di minorarne i danni. A pigliare il partito che ci è proposto, oggi ci stringe una necessità ineluttabile alla quale nessuno può sottrarsi. Quindi con più coraggio e con più fermezza dell'altra volta, io voto la ritenuta sulla rendita pubblica.

Ma io aveva chiesto la parola per un'altra ragione.

È stata presentata al Parlamento una petizione per parte degli istituti di beneficenza toscani, e degli ospedali, i quali allegano dei fatti, i quali a parer loro potrebbero essere tali da non aggravare la loro condizione anche dopo la votazione di quest'articolo sulla ritenuta.

Il Relatore della Commissione ha già in parte rispo-

sto a questa petizione, ed ha fatto avvertire che non si può fare distinzione alcuna tra rendita e rendita, tra i corpi morali e gli individui, e che quindi anche i corpi morali andranno soggetti, come lo andavano in passato alla tassa sulla rendita pubblica.

È detto nella Relazione che anche gli istituti di beneficenza in passato erano tassati per quella parte di rendita, che ritenevano, colle norme di tutti gli altri particolari; ma a me viene asserito e ripetuto con asseveranza che gli istituti di beneficenza toscani erano per la ricchezza mobile assoggettati al minimo della tassa. Ed eccone la ragione. Il patrimonio degli spedali, dopo la legge sopra l'affrancazione dei livelli, si è convertito quasi tutto in rendita nominativa sullo Stato. Ora nello stabilire l'imposta, si valutò il passivo degli oneri e delle spese a cui gli spedali erano soggetti per l'adempimento dei loro uffici di beneficenza, e posto codesto passivo di fronte all'attivo della rendita, si riconobbe che la materia tassabile si riduceva a ben poca cosa. E fu perciò esatto da loro il *minimum* dell'imposta.

Questo stato di cose verrà a cessare per questi istituti dopo la votazione di quest'articolo? Si potrà egli dire che comunque le rendite che costituiscono il patrimonio degli spedali siano tali, che appena bastano alla soddisfazione degli oneri loro (constando di rendite nominative, non al portatore, perchè la differenza in ciò è grande) saranno non di meno soggette alla ritenuta che si stabilisce con questa legge?

Se questa è la più sana interpretazione della legge, non intendo chiedere un'eccezione per gli istituti di beneficenza; ma se il fatto che ho accennato stesse, desidererei che fosse lasciata all'interpretazione successiva dell'autorità competente lo esaminare se, non ostante la ritenuta, dovessero gli spedali essere d'ora in avanti soggetti a pagare un'imposta di ricchezza mobile molto maggiore di quella che pagarono fin qui.

Un Senatore. Domando la parola.

Presidente. La parola spetta ora al Senatore Leopardi.

Senatore Leopardi. L'obbiezione principale che è stata fatta a questo articolo 21, e specialmente dagli onorevoli Senatori di Castagnetto, e Balvi-Piovera, è di vedere dentro di una legge di imposta indiretta, nella legge della macinazione, un articolo che sanziona una ritenuta sulla rendita pubblica.

Certo il luogo non doveva esser questo; ma per chi rammenta la storia di questa ritenuta è facile il concepire le ragioni per cui vi è stata messa.

Io altra volta fui contrario alla ritenuta per una ragione diversa da quella dell'onorevole Senatore Poggi che mi ha preceduto.

Io diceva a me stesso: è cosa indegna prima che l'Italia abbia pensato a pareggiare il suo bilancio, o almeno avvicinarlo al pareggio, il ritenersi una parte degli interessi convenuti e che riangono quasi per intero scoperti; ma, laddove si fosse trattato di

un'ultima risorsa per raggiungere lo scopo del pareggio del nostro bilancio, io sarei stato pronto a votare la ritenuta, non come faciente parte della legge sul macino, ma come derivante dalla legge sulla ricchezza mobile del 1864, che era una imposta generalissima, e che realmente doveva colpire le rendite pubbliche.

Si fece la difficoltà anche sul modo di riscuotere quella imposta per via di ritenuta, che pareva non fosse troppo conveniente.

Ora, perchè si trova in un articolo di questa legge ordinata la ritenuta sopra tutta la Rendita del Gran Libro sia all'interno, sia all'estero? La ragione apparisce evidente, ed è l'estrema necessità in cui si trova la finanza Italiana; dappoichè quando si è costretti a caricare il popolo Italiano di un'imposta che realmente è odiosa (e l'hanno fatta più odiosa i partiti a' quali rincresce che prosperi l'avvenire d'Italia), gli stranieri possessori di rendita non hanno veramente a dolersene, perchè noi col pareggio del nostro bilancio assicuriamo l'avvenire del servizio del Debito Pubblico, e tanto ciò è vero, che sono due mesi ormai dacchè la Camera dei Deputati ha votato l'articolo che prescrive la ritenuta, e le borse straniere l'hanno scontato con un benigno silenzio; la nostra Rendita invece di scendere è salita — Quali ne possono essere le conseguenze?

Le conseguenze di questa ritenuta sono, o Signori, chiare, evidenti. Si dirà: gli Italiani, per non contravvenire agli obblighi assunti verso di noi, hanno fatto ogni maniera di sforzi, ed invitato anche noi ad aiutarli; una lieve riduzione, se si può dir tale l'hanno, fatta per portare alla pari l'entrata e l'uscita del loro bilancio, e ci hanno per tal modo assicurata in perpetuo la rendita dei nostri crediti che cominciava a diventare problematica.

Io quindi voto quest'articolo con piena coscienza di non far male a nessuno, poichè, se dalla ritenuta si avvantaggia un tantino il nostro erario, la legge che l'ordina e le altre che l'accompagnano, guarentiscono da un lato la nostra buona fede, dall'altro assicurano gli interessi maggiori di coloro che ci hanno crediti.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. La parola è al signor Ministro delle Finanze.

Ministro delle Finanze. Signori! Prima di tutto io debbo dare qualche spiegazione sopra il fatto avvertito da alcuni dei precedenti oratori, che cioè una disposizione di questo genere si trovi appunto nella legge sulla tassa pel macinato.

Questa apparente anomalia ha le sue profonde ragioni, e tali ragioni appunto sono costituite dalle condizioni in cui ci troviamo in quest'anno ben diverse da quelle in cui si trovò il Senato due anni or sono.

Pareva, o Signori, necessario di ricorrere a tutti i mezzi per raggiungere il pareggio del bilancio, ed arrivando sino al punto di usare del diritto che pure esisteva, com'è ora dirò, di tassare e di assicurare la percezione della tassa sulla rendita pubblica, si volle

dare contemporaneamente ai detentori di questa rendita un'arra sicura che il Parlamento italiano era disposto a fare ogni specie di sacrifici per arrivare e porli in grado di far onore ai proprii impegni, e questa dimostrazione si volle dare appunto nel votare la legge sulla tassa del macinato, la quale precisamente per la riputazione di impopolarità che le si era fatta dappertutto, godeva di questo privilegio di dimostrare, una volta votata, che il Parlamento italiano non sarebbe rifuggito da ogni sorta di sacrifici per raggiungere od approssimarsi il più possibile al pareggio del bilancio.

Voi vedete dunque, o Signori, che l'inserzione di tale articolo in questa legge è tutt'altro che arbitraria; tutt'altro che stravagante; essa anzi ha una profonda ragione, ed è stata ispirata dal concetto di tranquillare appunto quegli stessi che erano colpiti dagli effetti della disposizione medesima.

Chiarito adesso il come tale articolo si trova in questa legge, io aggiungerò poche parole.

L'onorevole Senatore Poggi mi ha prevenuto spiegando e discutendo tutta la questione legale; difatti non è da oggi che la rendita del Debito Pubblico è stata colpita da un articolo di legge che le imponeva una tassa sulla ricchezza mobile; la questione ora si riduce al modo di percezione. Volendo adesso disputare se l'articolo di legge sulla ricchezza mobile possa essere ammesso o no, io intenderei allora le due opinioni che sono state poco fa manifestate, quella cioè che non si applicasse ai possessori stranieri, e quella che si dovesse invece limitare la tassa ai nazionali e via discorrendo. Ma, o Signori, questa questione è risolta da quattro anni a questa parte dall'articolo 6, mi pare, della legge sulla ricchezza mobile, quindi legalmente non si può più sollevare; la questione che si poteva fare e che fu da me trattata davanti all'altro ramo del Parlamento è semplicemente la questione di opportunità e di convenienza, la questione insomma della fiducia che potevano avere in noi coloro che non avevano tenuto dietro al progresso della nostra legislazione, alle disposizioni che si erano inserite nelle nostre leggi.

Ma la questione legale, parliamoci chiaro, non si poteva fare dal 1864 in poi.

Venendo dunque a quest'ultima parte, io intendo che si faccia la questione di opportunità. Io intendo che un paese come il nostro, il quale ancora non è giunto al pareggio del suo bilancio potesse esitare molto nell'applicare questa legge.

Ma, Signori, io lo dico francamente; dopo aver veduto che le ripetute deliberazioni della Camera dei Deputati non hanno avuto niuna influenza sul corso dei pubblici fondi, io debbo confessare che la questione dell'opportunità a me parrebbe affatto fuori di luogo.

Noi abbiamo i risultati più brillanti, appunto nello sviluppo e nell'accrescimento del valore dei fondi pubblici, e lo dobbiamo alla unanimità colla quale il Par-

lamento, si è deciso assolutamente di rimediare alle gravi condizioni delle nostre finanze. Nè la deliberazione della quale vi tengo parola, o Signori, evidentemente ha avuto alcun effetto per arrestare il movimento ascenzionale dei pubblici fondi. Ed è naturale che questo accada; imperocchè il saggio attuale della nostra rendita, per quanto aumentato, è tale che anche con la piccola detrazione che emerge da questo articolo ne viene sempre un interesse ragguardevole superiore a tutti gl'interessi che si ottengono dai fondi pubblici degli altri paesi.

Ora, fintanto che il detentore di questi fondi ha potuto credere di pericolare, di correre rischio di perdite gravi del suo capitale tenendo nelle sue mani un titolo del Governo Italiano, si capisce che la rendita fosse bassa e non crescesse. Ma una volta che si può essere arrivati ad ispirare la fiducia, di ristabilire le finanze, di soddisfare ai nostri impegni, egli è evidente che per quanto sia ridotto l'interesse al 4, 60, la rendita è sempre a un prezzo troppo basso, e che dovrà crescere ancora. Quindi io non vedo niun pericolo, niun danno, e ne attesto la esperienza stessa che noi abbiamo fatto in questi stessi giorni che sono passati dalle deliberazioni del Parlamento in poi.

Al contrario se, o Signori, colle deliberazioni vostre, qualche modificazione venisse ad alterare quest'articolo 24, io non esito a dire che il rinvio della legge all'altro ramo del Parlamento produrrebbe appunto l'effetto che voi volete evitare. Voi vedreste differita questa legge fondamentale per il riordinamento finanziario; e quindi ne risulterebbe il ribasso dei fondi pubblici; voi scorgereste allora il danno, maggiore che procurereste a quei detentori della pubblica rendita, che gli onorevoli oppositori intenderebbero di avvantaggiare.

Quindi dietro queste considerazioni io confido che il Senato vorrà tener conto della eccezionalità della situazione e vorrà approvare quest'articolo come ha onorato della sua approvazione gli altri articoli della legge.

Presidente. La parola è al Senatore Imperiali.

Senatore Imperiali. Io aveva chiesto la parola per domandare al signor Ministro la spiegazione di una disposizione contenuta in questo articolo 24 che è in discussione: il Senatore Poggi mi ha prevenuto adombrando quasi la difficoltà che mi era sorta in mente, che è la seguente.

Io veggio che sarà applicata eziandio ai redditi provenienti dai titoli del Debito Pubblico la ritenuta nel riscuotere la ricchezza mobile. Ora, molti dei titoli del Debito Pubblico erano già stati compresi nella tassa della ricchezza mobile, e gli esattori avevano la dichiarazione dei singoli detentori dei titoli, per cui avevano già esatta la tassa della ricchezza mobile sopra quei titoli, e secondo quelle dichiarazioni sono in dritto di esigere l'intera tassa, compresi gli interessi delle cartelle del Debito Pubblico per l'avvenire. Ora,

quando si verrà ad esigere dai possessori dei titoli suddetti gl'interessi del Gran Libro, il Tesoriere farà la ritenuta secondo la disposizione di questo articolo.

Ora, l'esattore che ha in nota gli interessi che scadono sopra questi titoli, come *ricchezza mobile*, dovrà cancellare dal suo allibramento questi stessi interessi sui quali poi si dovrà pagare la ritenuta, sì, o no?

A me sembra molto naturale che l'esattore per la ricchezza mobile dovesse radiare gli interessi dei titoli del Debito Pubblico dal computo dell'ammontare della tassa della ricchezza mobile, perchè sopra di essi si deve far la ritenuta secondo la disposizione contenuta in questo articolo 24 che ora dobbiamo votare; ma siccome ciò non è detto chiaramente, così io pregherei il signor Ministro a voler dichiarare che è nella mente del Ministero che gli interessi dei titoli del Debito Pubblico saranno esclusi dal pagamento della tassa della ricchezza mobile, e non saranno soggetti che alla sola ritenuta.

Ministro delle Finanze. Ho avuto l'onore di esporre al Senato le ragioni per cui l'articolo 24 fu inserito in questa legge; fu per altro sentito e da me e dalla Commissione della Camera che l'inserzione di quest'articolo così semplice non era forse sufficiente per soddisfare poi alle occorrenze dell'applicazione di questo principio della ritenuta sui titoli di rendita pubblica, e nella legge che fu dalla Commissione e dagli Uffici della Camera sostituita al progetto che io dapprima aveva presentato di un riordinamento delle tasse dirette, furono introdotti alcuni articoli i quali regolano intieramente il punto a cui allude l'onorevole Senatore Imperiali.

Codesta legge è già presentata al Senato; essa è in questo momento allo studio della Commissione di Finanza, e credo che sarà in breve referita. In quella occasione noi potremo discutere codesti provvedimenti speciali, i quali riguardano senza dubbio l'interesse di molti cittadini; ma io pregherei il Senato di accettare lo stesso sistema adottato dalla Camera dei Deputati, cioè di lasciare l'articolo 24 nella legge sul macinato, e poi tornare alle ulteriori modificazioni della legge provvisoria per due anni che è già proposta e che verrà presto sottoposta alle sue deliberazioni.

Presidente. La parola è al Signor Senatore Gallotti.

Senatore Imperiali. Domando la parola.

Senatore Gallotti. Rinunzio.

Presidente. Allora ha la parola il Signor Senatore Imperiali.

Senatore Imperiali. Ringrazio il signor Ministro delle spiegazioni che ha voluto favorirmi; ma in questo momento siccome il signor Ministro mi ha detto che la disposizione, che poi sarà rischiarativa dell'articolo 24, verrà con altra legge che sta in mano della Commissione di Finanza, e che poi sarà presentata al Parlamento. . . .

Ministro delle Finanze. È già in Senato. . . fu già votata dalla Camera dei Deputati.

Senatore Imperiali. Sta bene, ma non è ancora votata dal Senato! Questa legge adunque potrebbe ancora subire variazioni, o essere respinta.

Io credo adunque che basterebbe che il signor Ministro facesse una dichiarazione, annunciando che ordinerà agli esattori di difalcare dalle quote dei contribuenti quella parte spettante alle dichiarazioni di rendita del Debito Pubblico come ricchezza mobile, onde tranquillare i contribuenti medesimi sul pericolo di pagar due volte per la stessa rendita.

Ministro delle Finanze. Io nulla domando di meglio che di assumere cotesto impegno, perchè questo è formulato già in una legge che è stata approvata dalla Camera dei Deputati e che spero sarà approvata anche dal Senato; e quindi non corro alcun rischio ad assumervelo.

Presidente. Ha la parola il Senatore Bellavitis.

Senatore Bellavitis. Ho già avuto l'onore di dire altre volte quale sia l'obbietto che mi si presenta al pensiero, cioè l'urgente necessità di migliorare lo stato delle nostre finanze. Ora, io, senza entrare in considerazioni che furono fatte dai preopinanti vado diritto a considerare quali sarebbero le conseguenze se dal Senato si togliesse o si mutasse l'articolo 21° della legge di cui ci occupiamo. Questa legge dovrebbe ritornare all'altra Camera, e non occorre di essere molto istruito sulle discussioni in essa avvenute per ritenere che, mentre qualunque modificazione fosse stata fatta dal Senato in altro articolo avrebbe portato soltanto un ritardo nell'approvazione della legge, invece il togliimento dell'articolo 21 potrebbe metterne in forse l'esistenza, e le parole che udiste dal signor Ministro confermano quest'idea, che io credevo di potere dedurre dall'esame della discussione che ebbe luogo nell'altro ramo del Parlamento. Ora che cosa avverrebbe o Signori, se ciò accadesse? Noi abbiamo veduto che la votazione della legge sul macino ha rialzato il credito dello Stato, e come giustamente osservava l'onorevole Senatore Poggi, ciò avveniva ad onta che tutti sapessero che nella legge stessa vi era l'articolo 24. Ora, se la legge di cui trattiamo andasse a cadere, noi torneremo in uno stato peggiore di prima, avremmo perduto molto tempo e saremmo al punto di dove eravamo partiti con molte maggiori difficoltà da superare.

Io non veggio poi come valesse la pena di sostenere la legge sul macinato, che certamente ha qualche cosa che non è gradevole, se poi si voleva combattere l'articolo 24 locchè era lo stesso che combattere la legge intera.

Per cui io prego i signori Senatori di considerare a quali conseguenze espongono il paese, a quale responsabilità vanno incontro se appoggiansi a ragioni di cui certamente io non vorrei negare la forza, (p. e. a ragioni di convenienza, o meno, di aggiungere questo articolo ad una legge che s'intitola tassa sul macinato) perchè sarebbe impossibile l'approvazione della legge di cui si tratta.

Voci: Ai voti, ai voti.

Senatore Galvagno. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Galvagno. Ho domandato la parola per fare un'unica osservazione in aggiunta alle cose dette dall'onorevole Senatore Poggi.

Io ritengo la questione della compensazione, e non della rendita del Debito Pubblico, fra le rendite della ricchezza mobile imposte dalla legge 1864, come risulta.

Ricorderà il Senato che la legge 1864, quando fu proposta, conteneva un articolo espresso in cui era detto che erano esenti da quella imposta le rendite sul Debito Pubblico.

Io ho trattenuto lungamente il Senato per provare che quest'articolo doveva essere reietto, e il Senato lo respinse. Mi pare che una decisione più chiara non sia possibile.

Quanto ai creditori esteri, deve il Senato essere tranquillo, come lo è particolarmente il commercio, che coloro che comprano la rendita al 40 0/0 di capitale non hanno nulla da soffrire dalla ritenuta che si farà dell'8 per cento.

Presidente. La parola è al Senatore Mamiani.

Senatore Mamiani. Rinuncio.

Presidente. L'onorevole Senatore Balbi-Piovera ha presentato un ordine del giorno così concepito:

« Considerando che l'articolo 24 presenta altro ordine d'idea e deve fare parte di altra legge che merita profondo studio, il Senato invita il Ministro a presentarla, e passa all'ordine del giorno. »

Presidente. Domando se quest'ordine del giorno è appoggiato.

Senatore Balbi-Piovera. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Balbi-Piovera. Dopo quello che ha dichiarato il signor Ministro, cioè che una legge come quella che io proponevo, è già stata presentata, io ritiro il mio ordine del giorno.

Presidente. Dunque rileggo l'articolo 24 per metterlo ai voti.

« La presente legge andrà in attività col primo gennaio 1869; e, a datare da quel giorno, le disposizioni dell'articolo 5 del Decreto legislativo 23 giugno 1866, N. 3023, saranno applicate eziandio ai redditi provenienti dai titoli del Debito Pubblico, nei quali si riscuoterà l'imposta di ricchezza mobile, mediante ritenuta, all'atto del pagamento degli interessi fatto dal Tesoro così all'interno che all'estero. »

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.

(Approvato).

« Art. 25. Col 1.º gennaio 1869 cesserà pure il diritto di prestino e forno, che si esige nei Comuni aperti delle Province venete e mantovane; e verranno riscossi nei Comuni chiusi delle provincie stesse i dazi di conto dello Stato sulla introduzione delle farine, del pane, delle paste e del riso, nella misura prescritta

dal Decreto legislativo 28 giugno 1866, N. 3018, per le altre parti del Regno. »

(Approvato).

« Art. 26. Il Governo del Re ha facoltà di provvedere con Decreto reale a quanto occorra per l'esecuzione di questa legge.

Approvato.

Ora si passerà allo squittinio segreto sul progetto di legge.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Nel corso di questa discussione sono state presentate al Senato parecchie petizioni, e siccome l'ufficio di Presidenza le ha mandate alla Commissione di Finanze, e quindi sono venute nelle mie mani, io sono in debito di darne una succinta nozione al Senato, prima che si passi alla votazione della legge.

Vi è la petizione N. 4056 sporta da alcuni abitanti di Mozza-Irpino (Principato Ultra) i quali domandano che venga dal Senato respinta la legge sulla tassa del macinato.

Vi è la petizione N. 4052 presentata da alcuni componenti il Consiglio comunale di Serino (Principato Ulteriore), i quali vorrebbero almeno che ponendo la tassa sul macinato, sia riservato inalterato il diritto di percezione per ogni quintale, al che mi pare siasi dalla legge provveduto.

Vi è la petizione N. 4038, la quale porta una deliberazione del Consiglio Comunale di Scafati (Principato Citeriore), il quale considerando questa legge come troppo gravosa per il popolo, prega il Senato a respingerla.

Petizione N. 4046.

Il Consiglio municipale, e 55 abitanti del Comune di Pettorano sul Gizio (Abruzzo 2. Ultra) domandano che venga dal Senato respinto il progetto di legge tendente ad imporre una tassa sul macinato.

Petizione N. 4008.

Parecchi abitanti del Comune di Serra Capriola (Capitanata) in numero di 153 domandano il medesimo.

E così colla petizione N. 4050 il Consiglio Municipale di Ferrandina (Basilicata) domanda che venga respinto questo progetto.

Oltre di queste che rispetto al grandissimo numero dei Comuni in cui si divide il Regno d'Italia possono dirsi poche eccezioni, vi è la petizione N. 4043 sporta dalla Direzione del Comizio Agrario di Volterra, che in sostanza mentre pare che lamenti la tassa sul macinato, finisce col rassegnarvisi, e presenta osservazioni sopra leggi che non sono presentemente in discussione.

Per conseguenza io mi astengo dal rammentarle.

Quanto poi all'articolo 24 che è uno degli articoli della legge che siamo chiamati a votare, debbo dire qualche parola.

(Voc.) È già votato l'articolo.

Senatore Scialoja, *Relatore*. È già votato l'articolo, ma non è votata la legge, quindi io sono in debito di sottoporre al Senato le osservazioni che credo opportune.

Ha detto l'onorevole Senatore Poggi: Voi trascurate qualche cosa intorno alle petizioni sporte da alcune rappresentanze comunali non solo, ma anche di altre pie istituzioni toscane. In quanto a ciò, riguardo l'affermazione contenuta in quella petizione, cioè che difatti non venne pagata la tassa di ricchezza mobile se non sopra la rendita netta depurata da tutte le spese necessarie per la loro fondazione, dico che questa è materia estranea alla presente discussione, perchè è abbandonata al giudizio di una Commissione Centrale, ed io non voglio pregiudicare l'opinione di essa; ma quello che ho detto, lo mantengo, ed è che questa Commissione non ha ancora pronunciato; però qualunque sia il pronunciato di questa Commissione, io farò notare, che siccome la presente legge ordina, che per ritenuta si faccia la prelevazione della tassa, così l'onorevole Senatore Poggi, che ha combattuto perchè questo modo fosse accettato, non può ammettere che ne sfuggano le conseguenze anche i pii istituti.

Ho detto nella Relazione, che lodando lo zelo dei rappresentanti di queste istituzioni, la Commissione era obbligata però ad osservare, che non possono tenersi in considerazione le condizioni di questi istituti da una legge generale, che colpisce tutti senza eccezione.

Se le loro condizioni saranno peggiorate in modo da meritarsi le considerazioni del Governo, è questione indipendente dalla presente.

Arrivarono però due importanti documenti, che il Ministero ha comunicati al Senato relativamente all'articolo 24 di questa legge; e sono due proteste che il Signor Hambro ha fatte a Londra d'innanzi a pubblico Notaio, così per la ritenuta intorno alle Marmmane, come per quella intorno al prestito, detto propriamente Hambro.

Non vi si contiene nulla di particolare se non quelle obiezioni che possono esservi fatte, e che sono state qui ripetute nella discussione. Se vi fosse stata qualche obiezione nuova, io mi sarei fatto sollecito di sottoporla al Senato; ma poiché ho veduto, che tutte le ragioni che si adducono in questa protesta, sono state esposte al Senato, e questo vi ha passato sopra, non saprei nulla aggiungere di particolare.

Faccio qui notare al Senato, che oltre queste proteste, dall'estero non ne sono giunte altre, locchè proverebbe la giustizia dell'osservazione fatta dalla Commissione di finanze, la quale è uscita dal ginepraio della discussione legale portandola sul terreno pratico della applicazione: applicazione che in oggi frutta ai medesimi creditori dello Stato, e che per conseguenza può anche accettarsi per rispetto alla sua utilità.

Presidente. Si passa allo squittinio segreto.

Avverto i Signori Senatori, che dopo questa votazione la seduta continua per la discussione della legge

per l'unificazione delle tasse sulle concessioni governative e sugli atti amministrativi.

Senatore *Segretario Chiesi* fa l'appello nominale.

Presidente. Risultato della votazione sul progetto di legge per una tassa sul macinato.

Presenti	443
Votanti	112
Favorevoli	401
Contrari	11
Astenutosi	1

(Il Senato adotta).

Prego i Signori Senatori di riprendere il loro posto.

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER L'UNIFICAZIONE DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE E SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI.

La discussione continua sugli altri due progetti all'ordine del giorno, incominciando da quello per la unificazione delle tasse sulle concessioni governative.

Domando al Signor Ministro delle Finanze se ammette che si apra la discussione sul progetto modificato dalla Commissione.

Ministro delle Finanze. Veramente io sarei nell'intenzione di tener fermo il progetto proposto dal Ministero, e vorrei pregare la Commissione a non insistere nel proprio.

Vedo però che le modificazioni che vi ha introdotte la Commissione sono sostanzialmente due, per cui sono indifferente: e se sarà data lettura del progetto del Ministero, le modificazioni che vi si propongono, saranno soggetto di discussione.

Presidente. Allora darò lettura del progetto di legge proposto dal Ministero, salvo poi a discutersi sulle modificazioni che introduce la Commissione, che cadono sulla Tabella annessa alla legge.

Si dà lettura del progetto di legge. (*Vedi infra*)

Interrogo il Senato per sapere se si ha pure da leggere la Tabella oppure se crede dispensarmi da questa lettura. Chi crede dispensarmi da questa lettura, voglia alzarsi. (Approvato).

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la discussione generale è chiusa e si passerà a quella dei singoli articoli.

« Art. 1. Le concessioni governative, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti amministrativi designati nell'annessa Tabella, allegato A, sono soggetti alle tasse in essa determinate.

« Per l'applicazione e per la liquidazione delle tasse si osserveranno le norme stabilite nella stessa Tabella, la quale farà parte integrante della presente legge. »

Ora conviene leggere la Tabella perchè votato l'articolo si voteranno le Tabelle.

Senatore *Scialoja*. Desidererei sapere quale Tabella si mette ai voti.

Presidente. Siccome il signor Ministro ha insistito perchè si discuta sul progetto ministeriale, vuol dire che

si leggerà prima la Tabella del progetto del Ministero e poi la variante della Commissione.

Leggendo la Tabella, quando nessuno domanda la parola, si farà come si fa per i bilanci, ritenendo per approvato ogni numero su cui non sia chiesta la parola.

Il Senatore *Segretario Chiesi* legge la Tabella delle concessioni governative e degli atti e provvedimenti amministrativi soggetti a Tassa.

« 1. Concessione di cittadinanza. . . . L. 200

Sono esenti da questa tassa gli Italiani non appartenenti al Regno d'Italia.

(Approvato).

« 2. Permesso speciale del Governo in ordine all'articolo 13 del Codice civile. . . . L. 50 (Approvato).

« 3. Dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana fatta avanti all'ufficiale dello Stato civile.

« Sarà pagata una tassa eguale alla metà dell'ammontare complessivo della tassa fondiaria e di ricchezza mobile dovuta nell'anno precedente da colui che rinuncia alla cittadinanza.

(Approvato).

« 4. Permessione governativa di accettare impiego o pensione da un governo straniero o di entrare al servizio militare di potenza estera.

La tassa sarà pagata come al numero precedente.

(Approvato).

« 5. Dichiarazione di aver fissato o di voler fissare il domicilio nel Regno. . . . L. 20

Senatore *Bellavitis*. Domando la parola.

Senatore *Scialoja, Relatore*. Domando la parola.

Presidente. Il Senatore *Scialoja* ha la parola.

Senatore *Scialoja, Relatore*. Del numero quinto poi, ch'è vedo che nessuno domanda parlare, si sa che la Commissione aveva proposto la soppressione.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Pregherei la Commissione a non insistere sopra questa soppressione.

Il concetto della legge attuale è questo: Tutte le volte che si chiedono concessioni al Governo vi è attualmente l'obbligo di pagare tasse di diversa specie, nelle diverse parti del Regno. Spesso accade che una concessione tassata in Napoli non lo sia a Firenze e viceversa. Parve a me opportuno di riprendere lo studio di un progetto che era del Ministero che ci ha preceduto.

Questo concetto è di ricavare un vantaggio per il Tesoro in generale da tutti i casi in cui i privati chiedono concessioni al Governo. Ora, parlando di quest'articolo quinto, si tratta della dichiarazione di aver fissato o di voler fissare il domicilio nel Regno, e qui si esige un riconoscimento del Governo stesso di questa dichiarazione; e veramente è una cosa che non pareva dovesse meritare di non essere tassata e di essere minimamente risparmiata. Io non so qual concetto la Commissione si sia fatta per proporre l'abbandono di questa tassa, la

quale d'altronde, se non sbaglio, si paga in diverse parti del Regno anche attualmente. A me pare che in fatto di tasse nei momenti in cui siamo bisogna cercare di sopprimerne il meno possibile.

Quindi io pregherei la Commissione a non insistere sopra questa proposta di soppressione.

Senatore Scialoja, *Relatore*. Veramente il Relatore si trova ora in una posizione eccezionale, perchè un buon numero dei componenti la Commissione di Finanza è uscito dall'Aula in questo istante. Io mi limiterò quindi a dire semplicemente i motivi che avevano mossa la Commissione a fare questa proposta, poichè il Ministro dice di non averli presenti.

La Commissione aveva creduto che certamente lo Stato ha il diritto d'imporre le dichiarazioni di domicilio, perchè sono atti i quali se si considerano come un servizio prestato a chi fa la dichiarazione, se si considerano sotto l'aspetto della utilità che possono dare a chi fa la dichiarazione, hanno anche per questa parte la loro giustificazione: ma credeva la Commissione di Finanze che fosse interesse dello Stato avere queste dichiarazioni, e non farci impedimento, perchè se lo straniero fosse impedito di venire nel Regno, ad abitarvi e a stabilirvi la sua residenza, allora si potrebbe comprendere come questa tassa non fosse sufficiente ad impedire questo fatto, e per conseguenza sarebbe dalla Commissione consentita, ma ogni impedimento che si metta alla dichiarazione del domicilio nuoce all'interesse pubblico ed alla pubblica sicurezza. La pubblica sicurezza richiede che lo straniero abbia dichiarato il suo domicilio, perchè è più facilmente soggetto alla sorveglianza amministrativa, ed anche a certe leggi che sono applicabili nel caso in cui la dichiarazione non venisse fatta.

È sotto questo aspetto di pubblica utilità che la Commissione aveva proposto di eliminare questa tassa.

Ministro delle Finanze. Mi permetterà di fare osservare che probabilmente riscontrando tra queste diverse occasioni in cui s'impone qualche dichiarazione, o concessione del Governo, ne verranno altre che avrebbero questi caratteri da interessare la pubblica Amministrazione, e da facilitare la cognizione del movimento della popolazione o dello Stato civile: non pertanto esse sono state assoggettate a tassa; quindi non vedrei veramente ragione per fare una eccezione per la dichiarazione di aver fissato o di voler fissare il domicilio nel Regno. È cosa naturalissima; si ricorre per queste dichiarazioni all'autorità municipale, ed è giusto che in quella occasione si paghi una tassa che veramente non è grave.

Quindi pregherei il Senato di permettermi di non accettare questa proposta di soppressione.

Presidente. La Commissione insiste?

Senatore Scialoja (*Relatore*). I membri presenti della Commissione se ne rimettono al Senato.

Presidente. Dunque col numero 5° Dichiarazione di aver fissato o di voler fissare il domicilio nel Re-

gno, il Ministero propone 20 lire di tassa, la Commissione vorrebbe soppressa questa tassa.

Metto ai voti la proposta del Ministero per la tassa di 20 lire: chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato).

« 6. Decreti reali d'autorizzazione a cambiamento di cognomi » 20

« Sono esenti dalla tassa i trovatelli controdistinti soltanto coll'indicazione dell'Ospizio in cui furono raccolti o con altri nomi generici.

(Approvato)

« 7. Decreti reali d'autorizzazione ad aggiungere cognomi. » 200.

(Approvato)

« 8. Trascrizione nei registri dello Stato civile dei Decreti reali per concessioni di titoli di nobiltà o di predicati, o per autorizzazione a riceverli da potenza estera »

Sarà pagata una tassa rognagliata a due volte la somma delle imposte dirette dovute nell'anno precedente dal richiedente, con un minimo in ogni caso di lire duemila.

Senatore Castagnetto. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Castagnetto. Io prego il Senato di ben avvertire che qui si corre rischio di ledere le prerogative della Corona.

Lo Statuto dispone che al Re spetta di concedere i titoli di nobiltà. Non voglio sollevare una questione nobiliare, che non è il caso; solamente io osservo che se al Re appartiene di accordare i titoli di nobiltà, il Re è giudice del merito delle persone a cui accorda questa distinzione. Ora, i gradi accordati dal Sovrano per merito, in forza di una autorità sua propria, non possono essere soggetti a tasse, senza diminuire le prerogative reali; imperciocchè potrebbe capitare che la persona a cui il Re conferisce il titolo per merito, non abbia di che sovvenire a questa tassa, e l'onore conferitogli dal Re sarebbe un onere piuttosto grave per lui. Io credo che non dobbiamo considerare la nobiltà sotto altro aspetto. In tutte le nazioni esistono distinzioni di classi: la perfezione degli ordini costituzionali non consiste nel passare il livello, ma bensì nel far in modo che ognuno col suo merito possa pervenire a qualunque ordine e grado: che la porta sia aperta a tutti egualmente, e che tutti siano nella stessa posizione e facilità di farsi strada coi loro talenti.

Il Re è il giudice del merito delle persone. Se si volesse fare un traffico di titoli di nobiltà (cosa che non credo conveniente per nessun verso) allora io capisco che domandando un titolo si debba pagare, e allora non solo 2000 lire, ma molto più esigerei da chi vuol soddisfare il suo amor proprio.

Ma quando questi titoli dallo Statuto sono riservati a conferirsi dal Re solo per merito delle persone o per quelle considerazioni che il Re può credere degne

di riguardo, io credo che il fissare una tassa per queste concessioni vulnera una tale prerogativa. Del resto, io mi rimetto a quanto disporrà il savio giudizio del Senato.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Io mi permetto di fare osservare al Senato in primo luogo (come anche poco prima ha detto) che il concetto di questa legge è di unificare le tasse che si percepivano nelle diverse parti del Regno, sulle concessioni governative. Ora appunto in diversi dei paesi che attualmente costituiscono il Regno d'Italia si percepivano tasse piuttosto forti anche per le iscrizioni di registro nello stato civile di Decreti Reali per concessioni a titoli di nobiltà e di predicato o per autorizzazione a riceverla da potenza estera.

Dunque tale tassa non è una novità come nessuna di queste tasse di fronte almeno a una parte del Regno. Del resto, io mi permetto di fare osservare all'onorevole Senatore Castagnello che veramente non potrebbe valere contro lo stabilimento di questa tassa dove non esisteva per l'addietro, la ragione che questo genere di concessione si fa da S. M. e non debbono per conseguenza essere tassate. Altre sono le concessioni che vengono da S. M. per Decreto Reale, eppure sopra l'inserzione nei registri di questi decreti reali si preleva una tassa.

Quindi ciò non esclude affatto la piena libertà del Re di dare quei titoli e insegne che crede convenienti.

Io per conseguenza farò osservare al Senato che, non parendo opportuno di sopprimere questa specie di tassa nelle provincie dove esistono, val meglio lo estenderle in tutto il Regno.

Presidente. Chi approva questa categoria, sorga. (È approvata.)

9. Decreti reali di concessione di nuovi stemmi gentilizi o civici e di riconoscimento o approvazione degli stemmi medesimi:

Per gli stemmi civici L. 500

Per gli stemmi privati » 200

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ecco ancora un nuovo articolo nel quale la Commissione avrebbe introdotta una modificazione proponendo di sopprimere la tassa di 500 lire per gli stemmi civici, e di parificarli agli stemmi privati. Questa questione fu discussa diffusamente nella Commissione della Camera dei Deputati, e finalmente si stabilirono queste due cifre, considerando che veramente accade non frequentemente che si chiedano stemmi dalle Comunità meno importanti ma che quelli che vengono a chiederne sono sempre grossi borghi assai importanti per i quali una spesa di 500 lire non sarebbe gravosa.

Io dunque anche qui farei istanza alla Commissione perchè volesse rinunziare a questa modificazione, la

quale senza giovare molto a coloro che devono pagare la tassa, sarebbe sempre una detrazione dai prodotti di essa con scapito dell'erario.

Senatore Scialoja, Relatore. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Scialoja. Questa modificazione era stata introdotta dalla Commissione credendo di fare l'interesse delle finanze, perchè pareva veramente che quando uno stemma civico dev'essere pagato 500 lire soltanto di registrazione, debba passar la voglia di domandarlo.

Ora, essendo questa una legge finanziaria e sembrando che l'altezza della tassa in questa cosa andasse contro il suo scopo, la Commissione avendo creduto di introdurre qualche altra modificazione, introdusse anche questa.

Se il signor Ministro crede altrimenti, per parte mia non insisto nella proposta.

Presidente. Metto adunque ai voti la proposta governativa di L. 500 per gli stemmi civici e di L. 200 per gli stemmi privati. Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

« 10. Autorizzazione a far uso di decorazioni e onorificenze cavalleresche straniere, L. 50.

(Approvato.)

« 11 Decreti di dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio » 10

La tassa è pagata per ogni pubblicazione di cui è concessa la dispensa. »

(Approvato.)

« 12. Autorizzazioni di Società anonime o in accomandita per azioni, o di modificazioni dei loro statuti ed autorizzazioni, o ammissioni di Società estere a fare operazioni nel Regno.

Se il capitale della Società, e quanto alle Società estere, la parte di esso destinata alle operazioni del Regno non eccede le lire 100,000 . . . » 25

Da oltre 100,000 a 1,000,000 » 350

Da oltre 1 milione a 2 milioni » 250

Da oltre 2 milioni, per ogni milione L. 100 in aumento delle L. 350 »

Trattandosi di Società per azioni la tassa deve proporzionarsi al capitale nominale delle azioni medesime fissate dall'atto costitutivo della Società senza riguardo all'epoca della loro emissione.

L'approvazione delle modificazioni degli statuti o patti sociali senza aumento di capitale è soggetta al quinto della tassa pagata sull'autorizzazione precedente.

Nel caso di aumento di capitale, se quest'aumento riunito al capitale precedente, determinasse la classificazione della Società in una categoria delle dicontro tasse gradualmente superiore a quella in cui avrebbe dovuto classificarsi in rapporto al solo capitale precedente, sarà pagata la tassa graduale in ragione del capitale complessivo, fatta deduzione di quella pagata o che avrebbe dovuto pagarsi sul capitale precedente, qualora

l'autorizzazione relativa fosse stata emessa sotto l'influenza della presente legge.

Qualora l'aumento di capitale non inducesse il passaggio della Società ad una categoria superiore, sarà pagata la tassa come semplice modificazione di statuti o patti sociali.

Presidente. Mi pare che qui vi sia un errore di stampa; perciò si manderà a verificare nel manoscritto e lasciando in sospenso quest'articolo 12, passeremo ai seguenti.

Senatore Bevilacqua. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Bevilacqua. Mi permetto di osservare che non vi è bisogno di lasciarlo in sospenso, perchè da lire 100,000 a 1,000,000 si paga 250 lire; la seconda cifra di lire 350 va dal 1° milione al 2° milione in aumento, e così pure per la terza cifra.

Mi sono permesso di fare queste osservazioni al Senato, credendo non sia il caso di sospendere l'articolo.

Ministro delle Finanze. Ecco come l'articolo dice: « Se il capitale della Società, e quanto alla Società estere, la parte di esso destinata alle operazioni nel Regno non eccede le lire 100,000, lire 25, da oltre 100,000 a 1,000,000, lire 350; da oltre 1 milione a 2 milioni, lire 250, e da oltre 2 milioni per ogni milione, lire 100 in aumento delle 350.

Presidente. Il testo manoscritto dice: da oltre 100,000 a 1,000,000 lire 250, e da 1 milione a 2 milioni lire 350. È stato un errore di stampa. Dunque rettificato questo errore, metto ai voti questa tassa dell'articolo 12 di cui ho già data lettura, e come è stato corretto.

(Approvato).

« 13 Decreto reale di autorizzazione per l'istituzione di una Borsa di Commercio . . . » 500

(Approvato)

« 14 Decreto per autorizzazione delle Borse e Camere di Commercio a vendere effetti pubblici alle gride o merci all'incanto . . . » 500

(Approvato).

15. Iscrizione a ruolo dei pubblici mediatori L. » (Approvato).

La tassa è pagata in ragione dell'uno per cento sull'ammontare della cauzione prestata dai pubblici mediatori, sieno o no agenti di cambio in ordine alle disposizioni della legge de' 23 dicembre 1865.

(Approvato).

16. Decreto reale che accredita gli agenti di cambio presso l'Amministrazione del Debito Pubblico . . . » 100

(Approvato).

17. Dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità. Se la spesa complessiva dell'opera fu prevista in somma non maggiore di Lire 10,000 » 10

Se da oltre 10,000 a 50,000 . . . » 25

Se da oltre 50,000 a 250,000 . . . » 50

Se da oltre 250,000 a un milione . . . » 100

D) oltre un milione sino a qualunque somma » 200 (Approvato).

Non è dovuta tassa alcuna quando l'opera interessa esclusivamente lo Stato. I decreti di espropriazione e di occupazione dei fondi di cui gli articoli 35, 48 e 53 della legge 25 giugno 1865, N. 2330, saranno sottoposti a la registrazione col pagamento delle tasse stabilite dalla legge di registro, prima che ne venga eseguita la trascrizione e la voltura nel catasto o nei libri censuari.

(Approvato).

18. Decreti reali d'autorizzazione di prestiti alle Provincie, ai Comuni e ai loro Consorzi sulla Cassa dei Depositi e Prestiti . . . »

La tassa è pagata in ragione di 1 lira per ogni 1,000 lire del prestito autorizzato computandone le frazioni per un migliaio intero.

(Approvato).

19. Decreto reale che autorizza la istituzione di pedaggi sui ponti e sulle strade spettanti alle Provincie . . . » 20

(Approvato).

20. Decreto d'omologazione dei progetti per costruzione o modificazione di argini e per altre opere idrauliche, quando la spesa non sia ad esclusivo carico dello Stato . . . » 20

(Approvato).

21. Decreto reale di autorizzazione di rettilineamento e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti, rivi e sciatori pubblici, a norma degli articoli 96 e 123 della legge sui lavori pubblici . » 20

(Approvato)

22. Decreto reale per concessioni di derivare acque pubbliche o stabilire sulle medesime molini o altri opifici per derivazioni d'acque da canali demaniali, per concessione di occupazione di tratti di spiaggia di laghi e di altre simili concessioni » 20

(Approvato).

La tassa è pagata indipendentemente dall'annuo canone o dal prezzo di vendita da corrispondersi alle finanze dello Stato.

(Approvato.)

23. Decreto che permette la navigazione con piroscafi sui laghi, fiumi e canali . . . » 100 (Approvato.)

« 24. Licenza per eseguire il trasporto dei legnami in tronchi sciolti a galla sulle acque dei torrenti e rivi . . . » L. 20

Su fiumi e laghi . . . » 30

Se annullati in zattere . . . » 50

(Approvato).

« 25. Permessi per le opere ed atti di che all'articolo 169 della legge sui lavori pubblici . . » 5 (Approvato).

« 26. Autorizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici per la esecuzione delle opere indicate nell'ar-

articolo 170 della suddetta legge » 10
(Approvato).

« 27. Autorizzazione per occupazione di tratti del lido del mare, dei porti, dei seni e delle spiagge marittime:

« Se l'occupazione è permanente, o per un tempo maggiore di anni 20 » 50

« Se l'occupazione è per un tempo minore di anni 20 e maggiore di anni 10 » 20

« Se per un tempo minore di anni 10 e maggiore di anni 5 » 10

« Se per un tempo minore di anni 5 e maggiore di un anno » 6

« Se per un tempo non maggiore di un anno » 3
(Approvato).

« La tassa è pagata indipendentemente dall'annuo canone o dal prezzo dell'occupazione dovuto alle finanze dello Stato.

(Approvato).

« 28. Licenze di scavare o estrarre arena, pietraie ghiaie e di fare qualunque altra escavazione lungo il lido o le spiagge del mare o nel recinto dei porti, giusta gli articoli 160 e 162 del Codice per la Marina mercantile L. 10

(Approvato).

« La tassa non sarà pagata per l'estrazione di sabbia o di ghiaia fatta nell'interesse diretto di un proprietario di fabbricati o di terreni per lavori murali o agricoli nei metesimi e sempre che la quantità esportata non ecceda i cinquanta metri.

(Approvato).

« 29. Trascrizione degli Atti tassati o dichiarativi della proprietà delle navi, dei contratti di pegno delle medesime, di quelli di cambio marittimo e di costruzioni di navi » 2

(Approvato).

« La tassa è pagata per ciascun atto trascritto.

(Approvato).

« 30. Autorizzazione per l'esercizio di professioni liberali nei casi in cui sia richiesta da leggi o regolamenti speciali L. 50

(Approvato).

« Questa tassa non è dovuta quando per l'effetto della presente legge sia l'esercizio della professione liberale sottoposto ad altra imposta speciale.

(Approvato).

« Da questa tassa sono eccettuati gli insegnanti.

(Approvato).

« 31. Licenze di aprire alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè o altri stabilimenti e negozi in cui vendasi e si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande o rinfreschi e quelle per tenere sale pubbliche di bigliardo o altri giuochi leciti, e stabilimenti sanitari e bagni pubblici . . . »

« La tassa è pagata in ragione di lire 5 per ogni 100 lire del prezzo d'affitto per un anno dei locali destinati all'esercizio.

« Ove l'esercente non tenga i locali in affitto la tassa sarà pagata nella proporzione stessa sopra un'annata di canone presunto da determinarsi a norma dell'ultimo capoverso dell'articolo 6 della legge 26 gennaio 1865, n. 2136.

« Ove il locale addeito alla vendita del vino al minuto facesse parte di un gran deposito di vino, la tassa sarà proporzionata alla parte del fitto che può ricadere sul locale nel quale si esercita la detta vendita al minuto.

La tassa in nessun caso potrà essere minore di lire 5, e le frazioni di lira saranno computate per una lira intiera.

(Approvato).

« 32. Validazione annuale delle licenze suddette »

« La tassa sarà pagata in ragione del decimo di quella stabilita per la licenza d'esercizio, e la frazione di lira sarà computata per una lira intiera.

(Approvato).

« 33. Permessi temporanei per gli esercizi indicati nel precedente numero concesse a norma dell'art. 37 della legge sulla sicurezza pubblica L. 1

(Approvato).

« 34. Validazioni annuali delle dichiarazioni di volere affittare camere o appartamenti mobigliati, o altrimenti somministrare alloggio per mercede, o per un tempo qualunque minore di un trimestre, e validazione annuale degli assenti di cui al seguente numero 35 » 5

(Approvato).

« 35. Assenso per stabilire uffici pubblici di agenzia, di corrispondenza, di copisteria, di prestiti sopra pegno, o per esercitare il mestiere di sensale dei Monti di Pietà » 20

(Approvato)

« 36. Permesso per apertura di teatri per un corso di rappresentazioni non minore di venti, rilasciato in ordine all'art. 35 del Regolamento approvato con Decreto Reale del 18 maggio 1865 N. 2336:

Per i teatri di prim'ordine L. 100

Id. di second'ordine » 50

Id. di terz'ordine » 20

(Approvato)

« Le di contro tasse sono ridotte della metà quando il numero delle rappresentazioni sia minore di venti e maggiore di cinque.

(Approvato).

« 37. Permesso di aprire i teatri per un corso di rappresentazioni non maggiore di cinque:
Per i teatri di prim'ordine » 20
Id. di second'ordine » 10
Id. di terz'ordine » 5

(Approvato).

« Per la distinzione dei teatri di che in questo e nel precedente numero, si osserveranno le norme stabilite nei regolamenti per la esecuzione della legge del 25 giugno 1865, numero 2337.

(Approvato).

« 33. Licenze, di che all'art. 32 della legge sulla sicurezza pubblica » 2
(Approvato).

39. Decreti di approvazione di guardie particolari per la custodia delle terre, giusta l'art. 7 della legge sulla sicurezza pubblica » 10
(Approvato).

La tassa sarà pagata per ogni guardia approvata.
(Approvato).

40. Autorizzazioni relative ai trasporti, tumulazioni ed esumazioni di cadaveri concesse a richiesta dei privati »

Se rilasciate dal Ministero dell'Interno . . . » 300

Se rilasciate dai Prefetti » 100

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Ho visto, che la Commissione ha anche a questo punto proposto una modificazione, e ridurrebbe da L. 300 a 100 le autorizzazioni rilasciate dal Ministero dell'Interno, e da L. 100 a L. 50 quelle rilasciate dai Prefetti.

Io mi permetto di osservare al Senato, queste concessioni tendenti a permettere che un cadavere sia trasportato da un luogo ad un altro nell'interno del Regno, o dal di fuori non sogliono darsi che a famiglie molto facoltose ed è difficilissimo il caso che a famiglie non facoltose si applichi una simile disposizione.

Parrebbe adunque che veramente se non fosse il caso di proporre una diminuzione così notevole di questa tassa. Se poi si considerano le conseguenze che potrebbero nascere dal sospendere ancora l'approvazione di questa legge, io pregherei il Senato a voler tener ferme le cifre proposte dal Ministero.

Presidente. Che cosa ne dica la Commissione ?

Senatore Scialoja Relatore. Non potendo appunto parlare a nome della Commissione, io ho detto sino da principio che mi rimettevo alle cose dette nella Relazione in quanto alle ragioni; in quanto poi alla opinione dei soli membri presenti, mi rimetto a ciò che sarà per decidere il Senato.

Presidente. Dunque metto ai voti se si debba ammettere la tassa di L. 300 quando il permesso pel trasporto dei cadaveri è dato dal Ministero dell'Interno, e di L. 100 se è rilasciato dal Prefetto.

Senatore Pasini. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Senatore Pasini. La ragione per la quale è necessaria l'autorizzazione piuttosto del Ministero dell'Interno che del Prefetto, è solo la posizione geografica.

Intendo dire che quando si vuol trasportare da un paese di una provincia in un'alt o della provincia stessa un cadavere, possa bastare la licenza del Prefetto e non occorra di ricorrere al Ministero. Mi pare troppa la differenza che esiste nella tariffa tra questo caso e quello in cui si tratta di fare il trasporto da una all'altra provincia.

In questo caso comprendo che non basti la licenza del Prefetto e sia necessaria l'autorizzazione del Ministero, ma, ripeto, mi pare troppo grande la differenza della tariffa, perchè è una pura accidentalità di morire piuttosto in un luogo che in un altro.

Senatore Lauzi Trovo molto savie le osservazioni fatte dal collega Pasini; ma il male sta non in questa ma in un'altra legge, nella legge di Pubblica Sicurezza, la quale ha stabilito che questi permessi in un caso siano dati dal Prefetto, in un altro dal Ministero.

Dimodo hè non si potrebbe con la legge attuale correggere questo, che reputo anch'io gravissimo inconveniente, giacchè può essere necessario il permesso del Ministero in alcuni casi per condurre una salma, alla distanza di so'è dieci miglia, mentre in certe provincie si possono anche fare 50 o 60 miglia nell'interno, e così colla sola licenza del Prefetto.

Ma l'oggetto per cui ho domandato la parola è questo: io era inclinato ad appoggiare la riduzione proposta dalla Commissione per uno speciale riflesso del quale la Commissione stessa non si è fatto carico.

Secondo la legge di pubblica sicurezza, quando si accorda il permesso di trasportare un cadavere dal luogo in cui la persona è morta ad un altro luogo in cui deve seguire il seppellimento, è prescritto che la prefettura deve incaricare una persona, d'ordinario un suo impiegato, d'accompagnare quella salma, di assistere alla tumulazione, di redigere un verbale, e farne quindi un rapporto alla Prefettura; dunque si ha la necessità di provvedere anche alla spesa di trasporto, ed alla indennità all'impiegato. D'altronde poi io sono persuaso che quando una famiglia fa trasportare un morto che le appartiene, lo fa accompagnare da un ministro del culto che la famiglia professa: ed ordinariamente essendo l'immensa maggioranza degli Italiani cattolica, un sacerdote suole accompagnar la salma; abbiamo quindi un nuovo aumento di spesa non indifferente, per cui aggiungendo ancora le L. 300 pel permesso di trasporto, avremo un carico gravissimo per una cosa la quale è più di sentimento che di interesse, che non produce nulla, ma soddisfa solo a sentimenti legittimi e rispettabili, come ha benissimo osservato la Commissione.

Ad ogni modo, se il signor Ministro delle Finanze crede che l'inconveniente di riportare questa legge all'altra Camera per una piccolissima correzione debba prevalere a questi riflessi, io pure, come l'onorevole Scialoja, me ne rimetto al Senato.

Ministro delle Finanze. Domando la parola.

Presidente. Ha la parola.

Ministro delle Finanze. Mi permetto di osservare che gli argomenti addotti dall'onorevole Senatore Lauzi provrebbero secondo me quanto ho avuto l'onore di dire io, quando osservava che non si trovano nel caso e non si oppongono a fare di questi trasporti altro che le famiglie di agiata condizione; e di fatti; dal calcolo della spesa fattaci dal Senatore

Lauzi, è evidente che essa è alla portata soltanto delle persone facoltose.

Or dunque non parmi che si possa aver timore nel porre una tassa anche un po' forte quando la tassa imposta colpisce e ad un tempo soddisfa chi, ripeto, si trova in agiata condizione, e che talvolta spende anche delle migliaia di lire per erigersi un monumento, o per ornarsi una cappella.

Quanto all'osservazione che un trasporto tra provincia e provincia, pel quale ci vuole il permesso del Ministero, possa talvolta essere di minore distanza che non un trasporto nella stessa provincia, e che quindi non vi sarebbe ragione di differenziare la tassa, mi riferisco a quel che è stato detto; in seguito si vedrà se si potrà correggere la legge, da cui il permesso è regolato, ma non sarebbe qui dove potrebbe questa correzione introdursi, trattandosi ora non del concedere il permesso, ma della tassa pel permesso medesimo.

Io quindi insisterò perchè il Senato ammettesse la cifra proposta dal Ministero.

Voci. Ai voti, ai voti.

Presidente. Non avendo la Commissione insistito sul suo emendamento, metto ai voti la proposta governativa di lire 300 per il permesso rilasciato dal Ministero, e di lire 100 per il permesso rilasciato dalla Prefettura.

Chi approva questa proposta, sorga.

(Approvato)

- « 41. Passaporti di 1^a classe » 10
- Id. di 2^a classe » 2

(Approvato).

- « 42. Validazione di passaporti di 1^a classe » 5
- Id. Id. di 2^a classe » 4

(Approvato).

« 43. Legalizzazione delle firme apposte sugli atti e documenti fatti nello Stato per prodursi all'estero, oppure fatti all'estero per valere nello Stato:

- So concernenti lo stato civile » 3
- In ogni altro caso » 5

(Approvato).

« 44. Legalizzazione delle firme apposte agli atti e documenti qualsiasi, purchè non contemplati nel numero precedente, richiesta nell'interesse dei privati e di amministrazioni non governative ai Ministeri, alle Autorità civili e giudiziarie, e ad ogni altro ufficio governativo, provinciale e comunale » 50

« La tassa sarà pagata per ogni legalizzazione senza riguardo al numero de le firme legalizzate.

« Non sarà dovuta per altro in casi ne' quali sia per le leggi vigenti esente da bollo l'atto in cui è apposta la firma di cui si richiede la legalizzazione.

(Approvato).

« 45. Ricevute di titoli di vendita presentati all'Amministrazione del Debito Pubblico per tran-

slazione, tramutamento, annotazioni ed altre operazioni, da eseguirsi presso la stessa Amministrazione » 4

« Per ogni titolo di rendita depositato presso l'Amministrazione del Debito Pubblico.

« Trattandosi di depositi di titoli per essere notati di vincolo o di ipoteca, mediante semplice dichiarazione nei registri del Debito Pubblico, saranno riscosse oltre le tasse per le ricevute indicate dal presente articolo, anche quelle gradualì o fisse stabilite secondo i casi dagli articoli 51, 53 e 54 della tariffa annessa alla legge di registro.

(Approvato).

46. Stipulazione di atti in forma pubblica amministrativa nei Ministeri e nelle amministrazioni ed uffici dipendenti, e spedizione di copia degli atti medesimi.

Per la compilazione dell'atto quando l'oggetto della contrattazione consista in una somma o valore apprezzabile:

- fino a lire 300 » 3
- da oltre lire 300 a 1000 » 5
- da oltre lire 1000 a 5000 » 10
- da oltre lire 5000 a 10,000 » 15
- da oltre lire 10,000 a 20,000 » 20
- da oltre lire 20,000 a 40,000 » 30
- da oltre lire 40,000 a 60,000 » 40
- da oltre lire 60,000 a 80,000 » 50
- oltre le lire 80,000 » 60

per lo scritturato dell'originale dell'atto cent. 02
Per ogni linea di scritturato dell'atto, escluse le iscrizioni ed allegati;

Per la compilazione e lo scritturato dell'atto quando l'oggetto della contrattazione non consista in una somma o valore apprezzabile » 04

Per ogni linea di scritturato dell'atto, escluse le iscrizioni ed allegati. In nessun caso la tassa potrà essere minore di L. 5 per ogni atto.

« Per la spedizione di copie ed estratti dei suddetti atti o dei certificati relativi, quando non è fatta per uso delle amministrazioni o uffici governativi » 02

« Per ogni linea di scritturato tanto dell'atto quanto delle inserzioni e degli allegati.

« Qualora nelle copie delle inserzioni ed allegati sieno compresi documenti interamente a stampa, la tassa in questa parte sarà limitata a centesimi 5 per ogni pagina stampata.

« Quanto ai certificati ed estratti d'contro indicati la tassa non potrà mai essere minore di L. 2.

Per calcolare le linee dello scritturato si eseguiranno le norme stabilite nella tariffa giudiziaria in materia civile.

« Per le ricerche negli archivi degli atti sopraindicati e di notizie ai medesimi relative. . . L. 2

Se il richiedente non ha indicata la data dell'atto » 2

Se fu data la indicazione suddetta » 1
(Approvato)
« 47. Concessione di *exequatur* o Regio Placito sulle
richieste e nell'interesse dei privati in materia ec-
clesiastica: se rilasciata dal Ministero di Grazia e
Giustizia » 20
Se rilasciata dei Procuratori Generali del Re » 40
(Approvato)
Presidente. Ora metto ai voti l'articolo 1 colla
relativa Tabella partitamente approvata.

Chi lo approva, sorga.
(Approvato).
Essendo le cinque e mezzo si continuerà la discus-
sione domani.
Prego i Signori Senatori a voler essere solleciti, poi-
chè alle ore due precise si aprirà la seduta.
La seduta è sciolta (ore 5 1/2).